

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 279<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1994

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del presidente SPADOLINI  
e del vice presidente GRANELLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 5	dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE):	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>COLOMBO (PPI-DC), relatore</b> .....	Pag. 6, 7, 11
<b>Discussione:</b>		<b>PECCHIOLI (PDS)</b> .....	7
«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)		<b>AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri</b> .....	
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati,		<b>Discussione e approvazione:</b>	
		«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (1825) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
		<b>COLOMBO (PPI-DC), relatore</b> .....	12
		<b>AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri</b> .....	12
		<b>PECCHIOLI (PDS)</b> .....	14

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

COLOMBO (PPI-DC), f.f. relatore ..... Pag. 15, 18  
 FAGNI (Rifond. Com.) ..... 16  
 \* BENVENUTI (PDS) ..... 16  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 18

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990» (1200) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GRAZIANI Antonio (PPI-DC), relatore ..... 25  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 25

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989» (1204) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GRAZIANI Antonio (PPI-DC), relatore ..... 26  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 26

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992» (1408) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore ..... 28  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 29

**Discussione e approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991» (1542) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), f.f. relatore ..... 30  
 FAGNI (Rifond. Com.) ..... 30  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 30

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990» (1565) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore ..... Pag. 32  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 32

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991» (1566) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore ..... 33  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 33

**Discussione e approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990» (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore ..... 35  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 35  
 FAGNI (Rifond. Com.) ..... 37  
 MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) ..... 37

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992» (1814) (Relazione orale):

GRAZIANI Antonio (PPI-DC), relatore ..... 38  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 38

**Approvazione:**

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993» (1829) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), f.f. relatore ..... 40  
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 40

**Discussione congiunta:**

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» (1777);

«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» (1795)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1777, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1795, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».

BUTINI (PPI-DC), relatore ..... Pag. 42 e passim  
GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa ..... 42 e passim  
FAGNI (Rifond. Com.) ..... 46

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario» (1824) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

\* RABINO (PPI-DC), relatore ..... 51  
DIGLIO, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali ..... 51  
\* ICARDI (Rifond. Com.) ..... 52  
PEZZONI (PDS) ..... 53  
\* RESTA (MSI-DN) ..... 53

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTE ..... 53

**DISEGNI DI LEGGE**

**Approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

SAPORITO (PPI-DC), f.f. relatore ..... 54  
\* SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane ..... 54

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7» (1832) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7»:

GOLFARI (PPI-DC), relatore ..... Pag. 56, 58, 60  
FAGNI (Rifond. Com.) ..... 56  
PONTONE (MSI-DN) ..... 57  
\* SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane ..... 58, 60  
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) ..... 61

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» (1836) (Relazione orale):

GOLFARI (PPI-DC), relatore ..... 61, 63, 66  
\* PARISI Vittorio (Rifond. Com.) ..... 62  
\* SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane ..... 63, 66  
\* GIOLLO (Rifond. Com.) ..... 66, 67

**DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

«Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Meduri, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale» (Doc. IV-ter, n. 1):

PRESIDENTE ..... 67  
DI LEMBO (PPI-DC), f.f. relatore ..... 68

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia» (1813) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio

1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia»:

CITARISTI (PPI-DC), relatore .....	Pag. 72
SELLITI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione .....	72, 73
* GALDELLI (Rifond. Com.) .....	73
* D'AMELIO (PPI-DC) .....	74
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete) .....	76
TADDEI (PDS) .....	76

#### Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993» (1837) (Relazione orale)

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio

1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993»:

PRESIDENTE .....	Pag. 85
GOLFARI (PPI-DC), relatore .....	77 e passim
FAGNI (Rifond. Com.) .....	79
* CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	82, 90, 94
* PARISI Vittorio (Rifond. Com.) .....	95

#### ALLEGATO

#### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti .....	98
---	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).  
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Agnelli Giovanni, Andreini, Andreotti, Bernassola, Bernini, Bo, Brescia, Campagnoli, Condorelli, Covello, De Cinque, Di Nubila, Di Stefano, Fontana Albino, Forcieri, Foschi, Garofalo, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Guerritore, Guzzetti, Innamorato, Inzerillo, Leone, Martinazzoli, Mesoraca, Micolini, Montresori, Moschetti, Murmura, Pinto, Polenta, Santalco, Tani, Triglia, Zoso.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

#### Discussione del disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

**Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993,

n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la Commissione ha da poco concluso i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Colombo.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1826 fissa le disposizioni per organizzare e finanziare la funzione di presidenza italiana relativamente a tre grandi avvenimenti di politica estera: mi riferisco innanzi tutto alla riunione del Gruppo dei sette paesi più industrializzati – che si terrà a Napoli –, in secondo luogo all'Iniziativa centro-europea e, infine, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

Al fine di seguire da vicino questi avvenimenti, si prevede la costituzione di due delegazioni, una prima che si occuperà dell'incontro del Gruppo dei sette paesi più industrializzati e dell'Iniziativa centro-europea ed una seconda che seguirà invece le riunioni della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; le iniziative sono già in atto e si ritiene che potranno avere certamente un risultato positivo. Per la realizzazione di tali iniziative sono previsti dei costi che ammontano a circa 20 miliardi per la riunione del Gruppo dei sette paesi più industrializzati e a 3-4 miliardi per le altre.

Il provvedimento in esame è già stato approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati, pertanto ne auspichiamo l'approvazione anche qui in Senato. Con il disegno di legge n. 1826 viene descritta la cornice organizzativa di questi avvenimenti di grande rilievo sul piano internazionale. Quello che però ritengo necessario, anzi più importante è discutere i contenuti politici che dovranno essere affrontati da questi tre organismi; infatti, compito del Parlamento non è solo di fissarne i *budgets* finanziari, ma di stabilirne anche i contenuti politici. Pertanto prego il Sottosegretario, in rappresentanza del Governo, di non accontentarsi dell'approvazione del provvedimento in esame, ma di tener presente che prima di arrivare ai suddetti incontri è bene che i contenuti politici che dovranno essere affrontati nelle tre riunioni vengano prima sottoposti all'esame del Parlamento, in modo che il Governo possa o meno ottenerne il supporto; certamente avrà il suo contributo critico.

Basti ricordare, ad esempio, il grande contenuto politico della riunione del Gruppo dei G7, che si terrà a Napoli: si tratterà di esaminare la politica di sviluppo dei sette paesi più industrializzati del mondo, ma è inevitabile che in tal modo verranno investite le politiche economiche ed industriali, e quindi le strategie mondiali, non solo per quanto riguarda lo sviluppo economico. A questo proposito occorre ricordare che in Europa vi è al momento una situazione di disoccupazione quasi catastrofica (20 milioni di disoccupati) e che ciò incide sul problema della sicurezza e sull'equilibrio mondiale.

Siamo in una fase di superamento del bipolarismo, in cui dobbiamo dare vita ad un policentrismo, e vi è il problema degli aiuti economici

ai paesi del Terzo mondo. Sarebbe opportuno pertanto che il Governo, prima di affrontare nella riunione del Gruppo dei G7 queste tematiche potesse sentire il parere del Parlamento.

Lo stesso discorso vale anche per l'iniziativa relativa al Centro Europa che, vorrei sottolinearlo, è partita da un'iniziativa italiana: dalla Conferenza pentagonale siamo arrivati ormai alla riunione di ben 10 paesi dell'Europa centrale. E sappiamo quale importanza strategica ha questa zona dell'Europa per quanto concerne il problema dell'equilibrio e della sicurezza sul piano generale.

Ciò riguarda anche la CSCE, questo organismo di Helsinki che deve dare un grandissimo contributo sui problemi della sicurezza e della pace nel mondo.

Vorrei concludere il mio intervento pregando gli onorevoli colleghi di esprimere un voto favorevole sul provvedimento in esame e invitando il Governo a non accontentarsi dell'approvazione puramente economica di questo disegno di legge, che rappresenta la cornice della politica estera del nostro paese, e a ricordare che, prima di affrontare questi tre incontri, è opportuno, anzi doveroso che esso senta il parere del Parlamento, in modo che possa arrivare a questi incontri supportato da tale parere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritto a parlare il senatore Pecchioli. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, più che svolgere un intervento in discussione generale, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra a questo disegno di legge e rivolgere al Governo le medesime raccomandazioni ad esso rivolte dal collega relatore, in rapporto al contenuto.

Il disegno di legge in esame pone una questione che riguarda il bilancio dello Stato, ma vi è anche un problema di politica estera, di strategia, in un quadro internazionale in continua e spesso drammatica evoluzione.

Noi quindi aderiamo, ma con questa specifica sottolineatura, che cioè il Governo trovi rapidamente l'occasione per esporre le linee della propria politica estera in rapporto alle questioni affrontate nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore e il senatore Pecchioli per il suo intervento.

Mi farò interprete delle sollecitazioni che sono state qui rivolte al Ministro degli affari esteri perchè le trasmetta al Governo, affinché vi

sia, penso con il prossimo Parlamento, un dibattito su questo argomento, che mi sembra estremamente importante.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 1, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per violazione del principio dell'annualità di bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.1 e 4.100, esprime per quanto di competenza il proprio nulla osta, ritenendo in tal modo superato il parere espresso sul testo nel presupposto che venga approvato uno dei due citati emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana 1994 del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati (G7) e dell'Iniziativa centro-europea, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, un'unica delegazione incaricata di provvedere a tutti gli adempimenti necessari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ad impartire alla delegazione gli indirizzi e le direttive per la realizzazione dei vertici.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri,



di cui almeno uno con la qualifica di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima classe, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè non più di quattro dipendenti di qualifica non inferiore alla settima del Ministero degli affari esteri e non più di cinque funzionari appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Per l'espletamento delle funzioni connesse con l'organizzazione della presidenza italiana per l'anno 1994 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1995, una delegazione incaricata di provvedere a tutte le attività necessarie.

4. Alla delegazione di cui al comma 3 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, che saranno collocati a disposizione, con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè un impiegato del Ministero degli affari esteri, di qualifica non inferiore alla settima, e non più di tre dipendenti appartenenti ad altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

5. Ai componenti delle delegazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

## Articolo 2.

1. Le spese di organizzazione della presidenza italiana dei tre organismi di cui all'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento della presidenza italiana mediante aperture di credito a favore dei capi delle delegazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Per ciascuna presidenza sarà tenuta una gestione e contabilità separata.

3. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

## Articolo 3.

1. Nel contesto dell'Iniziativa centro-europea e per il potenziamento del baccalaureato internazionale in favore degli studenti provenienti dai Paesi della predetta Iniziativa durante l'anno di presidenza italiana della stessa, è concesso al Collegio del Mondo unito dell'Adriatico un contributo straordinario di lire 1 miliardo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 3, pari a lire 6.050 milioni per l'anno 1993 e a lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.050 milioni per il 1993, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 17.700 milioni per il 1994, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le somme di cui al presente decreto non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

4.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «la somma di cui al presente decreto, relativa all'anno 1993, non impegnata in tale esercizio finanziario può esserlo in quello successivo».*

4.100

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di illustrare entrambi gli emendamenti, nel senso che si ritiene che l'emendamento presentato dal Governo recepisca meglio le osservazioni della Commissione, al fine di non perdere la postazione di bilancio a carico del bilancio 1993.

Quindi la Commissione ritirerebbe l'emendamento 4.1, convergendo sull'emendamento 4.100 del Governo, sul quale il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ringrazia il relatore per il ritiro dell'emendamento 4.1 e per l'accettazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 556, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)» (1825) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della

presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato, anche in questo caso, da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge di conversione si riallaccia a quello che abbiamo appena approvato. Il Governo ha dovuto infatti porre in essere alcuni provvedimenti per poter attuare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 1826, e cioè disposizioni urgenti, essendo stata costituita una commissione che ha lavorato nel 1993.

Per tali lavori è previsto un onere di 226 milioni. Questo decreto-legge (e quindi il relativo disegno di conversione) serve appunto per coprire la fase di attività che è stata svolta nel 1993 e che sarà sviluppata nel 1994.

Per questi motivi il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi rifaccio alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta nel duplice presupposto che la copertura dei 226 milioni verta sul conto residui e che si tratti di residui conseguenti ad atti formali, non di residui di assegnazione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

#### Articolo 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.

#### Articolo 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

#### Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni, si provvede a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PECCHIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole dei senatori del Gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo» (1830) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed il relatore è autorizzato a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Colombo.

COLOMBO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, questo disegno di legge prevede la conversione in legge del decreto n. 543, concernente misure urgenti per il controllo delle spese nel settore degli interventi nei paesi in via di sviluppo: è un tema affrontato più volte nelle Aule parlamentari, nella Commissione competente e sulla stampa. In sostanza si tratta di mettere ordine nel contenzioso relativo alla cooperazione per lo sviluppo con l'istituzione di un'apposita Commissione ed anche di mantenere in servizio il personale comandato per questo scopo. Inoltre, cosa importante, si assicurano adeguati contributi ai programmi di cooperazione promossi da organizzazioni non governative.

Mi sembra evidente che vi sia una esigenza di ordine: numerose sono le proteste che sono state avanzate nei due rami del Parlamento; è intervenuta anche la magistratura con provvedimenti piuttosto pesanti ed il Senato ha ormai approvato la costituzione di una Commissione di indagine per l'intero settore. È pertanto necessario provvedere.

Giustamente il Ministero degli affari esteri non ha atteso questa attività sul piano generale e ha provveduto presentando alcune norme per avviare questa azione di riordino, cosa che ritengo doverosa; anzi, vorrei osservare che forse essa è arrivata in ritardo.

La Camera ha approvato quasi all'unanimità questo provvedimento e quindi ritengo che anche il Senato debba comportarsi di conseguenza.

Con l'occasione mi permetto di fare un'osservazione ed una raccomandazione al rappresentante del Ministero degli esteri. Si ha l'impressione che questo Ministero abbia cristallizzato tutta l'attività nel settore della cooperazione allo sviluppo in attesa di questi provvedimenti. Si è trattato di prudenza, tuttavia sarebbe stato opportuno cristallizzare le posizioni incerte e non le posizioni certe, che debbono essere portate avanti. Non si può paralizzare, infatti, concretamente l'attività del settore in attesa delle conclusioni della magistratura o della Commissione di indagine, che non è ancora stata costituita. Sarebbe stato opportuno agire con prudenza già nel passato per quanto riguarda le posizioni incerte; ma, ripeto, per le posizioni ormai certe è opportuno mandare avanti le delibere già adottate.

Mi permetto di ricordare in particolare le garanzie già date alle organizzazioni non governative: un'ulteriore paralisi in questo settore provocherebbe la completa *débacle* dell'intervento in questo settore. Cito soltanto una cifra: i volontari, in questo settore, sono già diminuiti da 1.200 a 380. Il pericolo pertanto non è puramente ipotetico, è reale.

Nell'approvare quindi questo provvedimento voluto dal Governo, il Parlamento chiede all'Esecutivo di non fermare l'attività nel settore dello sviluppo ma, al contrario, di accelerare le attività in corso non per le situazioni incerte per le quali il Parlamento chiede prudenza (tanto è vero che ha costituito una Commissione di indagine) ma per le attività già approvate, che devono essere portate a termine.

Con queste considerazioni, il relatore prega i colleghi senatori di dare voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, voteremo a favore del provvedimento in esame; tuttavia vorrei rafforzare alcune considerazioni e riflessioni fatte dal relatore. Ritengo che sia molto importante l'istituzione di una Commissione di controllo, soprattutto con i compiti e le competenze - elencati nel comma 2 dell'articolo 1 - che le vengono affidati.

Non amo affondare il coltello nella piaga, ma abbiamo sotto gli occhi numerosi scandali legati agli interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo nei paesi Terzi. Esiste, è vero, una Commissione di indagine, ma questa Commissione di controllo della spesa in detto settore rappresenta qualcosa di davvero indispensabile, anche perchè è giusto che tale attività non venga interrotta, tenendo conto che le organizzazioni non governative si sono impegnate su questo fronte e che vi sono oggi disposizioni comunitarie, alle quali dobbiamo adeguarci, che fissano le regole del gioco, che ci dicono cosa si deve fare per intervenire in maniera efficace nei confronti di questi paesi.

Ritengo importante la definizione del ciclo dei progetti. Una volta individuate le aree in cui si intende intervenire, si deve sapere quali sono i progetti da portare avanti e se essi sono davvero adeguati a consentire lo sviluppo di questi paesi. Inoltre, la cooperazione deve essere veramente tale, senza permettere a chicchessia di «fare affari» nei paesi in via di sviluppo. Non vogliamo contribuire a svilire ulteriormente l'immagine del nostro paese con nuove vicende, se non scandalose, quanto meno prive di significato politico e di valenza economico-sociale.

Ecco perchè è a mio avviso importante la definizione del ciclo dei progetti e l'individuazione della responsabilità personale dei singoli progetti. Sarà poi compito di questa Commissione di controllo, come afferma l'articolo 1, presentare ai due rami del Parlamento i risultati finali della propria attività, in modo che, mi si permetta il bisticcio, vi sia un controllo del controllo e che tale Commissione agisca avendo il consenso del Parlamento, il quale nel suo procedere deve poter verificare ogni fase di attuazione della cooperazione e degli interventi nei paesi in via di sviluppo.

Con questa ulteriore raccomandazione, preannunzio il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, con la speranza che l'istituenda Commissione di controllo corrisponda non tanto alle aspettative quanto al dettato che da questo provvedimento emerge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benvenuti. Ne ha facoltà.

\* BENVENUTI. Signor Presidente, mi associo alle sottolineature e alle osservazioni del relatore e della collega Fagni. Il presente provvedimento ha una lunga storia. Quando ci fu presentato sollevò da parte nostra più di un'osservazione, giacchè individuavamo nella sua stesura originaria diversi punti fortemente contraddittori rispetto allo spirito che deve animare questa materia, circa la quale da tempo si attendono iniziative capaci di collocarla su un terreno del tutto nuovo.



Il provvedimento ci sembrava allora non conforme e non coerente; concedeva inoltre un eccessivo potere di intervento al Governo, con una delega assai ampia, che non consentiva i dovuti controlli da parte del Parlamento.

Dobbiamo riconoscere che il lavoro svolto in sede di Commissione qui al Senato e poi successivamente alla Camera ha profondamente modificato l'originaria impostazione. In occasione dell'esame del precedente decreto-legge esprimeremo un voto di astensione; questa volta il nostro voto sarà favorevole, sia per le ulteriori modifiche introdotte alla Camera sia perchè riteniamo a questo punto importante avere uno strumento che consenta di intervenire in questa materia, soprattutto sulle questioni del contenzioso, e che permetta di porre le basi per il lavoro futuro.

A questo punto, non adottare provvedimenti sarebbe ancora più grave e negativo rispetto agli aspetti che non sono conformi ed adeguati nel testo del decreto. Quindi, pur con queste riserve e con queste motivazioni dichiariamo il nostro voto favorevole.

### Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BENVENUTI). Vorrei aggiungere una considerazione, che vuole essere anche una raccomandazione nei riguardi del Governo.

Proprio ieri, insieme al collega Molinari e ad altri colleghi (analogo documento è stato presentato alla Camera), abbiamo presentato un'interrogazione nella quale, facendo proprio riferimento a questo decreto, mettiamo in guardia il Governo perchè effettui una gestione molto attenta e coerente con lo spirito e i contenuti del provvedimento.

In particolare, ci riferiamo alle questioni che riguardano la selezione del personale. Nel provvedimento, senatore Colombo, si fanno delle previsioni ben precise (prima fra tutte, la proroga a tutto il 1994 dei contratti del personale tecnico), ma, stando alle notizie che abbiamo avuto, le modalità con le quali il Governo sta affrontando il problema non ci convincono. Quindi, una volta approvato questo provvedimento ci potremmo trovare di fronte ad atteggiamenti e a iniziative non conformi e coerenti con quello che il disegno di legge prevede.

Per questo, attraverso l'interrogazione cui facevo prima riferimento richiamiamo l'attenzione del Governo sulla necessità di seguire scrupolosamente gli indirizzi dati, che trovano una loro espressione nel disegno di legge, e di tener conto delle discussioni svoltesi sia in Commissione, sia in Aula quando si è trattato di discutere i precedenti passaggi di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiario chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

COLOMBO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ringrazio anzitutto i colleghi intervenuti e ricordo a me stesso e a tutti noi che il Parlamento ha sempre creduto molto nella positività della politica della cooperazione allo sviluppo; però è necessario mettervi ordine (e mi rivolgo al Governo), il che non vuol dire bloccarla, ma fare di meglio e di più.

Siamo in attesa della costituzione della apposita Commissione di indagine, e quindi anche delle sue conclusioni. Purtroppo, si è mossa anche la magistratura; attenderemo anche le sue conclusioni. Questo però - torno a ripeterlo - non deve comportare la paralisi dell'Esecutivo nel settore: si avvii l'azione di riordino, ma per fare di meglio e di più.

Con queste osservazioni, chiedo nuovamente agli onorevoli colleghi di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ringrazio il relatore e i colleghi intervenuti, ma ancor di più - se mi è consentito - i colleghi che in Commissione si sono impegnati per arrivare a questa soluzione certamente faticosa, ma che è frutto di un lavoro comune svolto dai rappresentati di tutti i Gruppi. Credo che il parere unanime registratosi questa mattina sul provvedimento risponda alle finalità del lavoro svolto, che speriamo sia positivo.

Vorrei ricordare al senatore Vittorino Colombo che la politica della cooperazione è certamente fondamentale, sia sul piano umanitario, sia sul piano della politica estera del nostro paese, e in questa direzione vi è un forte impegno del Governo.

Vi è però un contrasto tra alcuni pronunciamenti del Parlamento in merito alla priorità della politica di cooperazione; infatti, mentre da una parte vi è un'affermazione di principio, dall'altra vi è un contrasto, perchè questo stesso Parlamento ha enormemente ridotto i fondi relativi alla cooperazione. Questo è uno degli aspetti che lo stesso senatore Colombo ha sollevato quando ha parlato della cristallizzazione dell'attività del Ministero degli affari esteri in questo campo.

Vorrei ricordare che a tutt'oggi la disponibilità economica nel settore è praticamente esaurita, o comunque consente scarse possibilità, soprattutto per quanto riguarda i doni. Infatti, bisogna far fronte ad una serie di impegni già assunti, per cui non vi è alcuna possibilità di avviare nuove attività.

Tuttavia, il Ministero degli affari esteri sta svolgendo una certa attività per portare avanti oltre 2.000 progetti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo. Infatti, si è proceduto ad una riforma che risulta essere essenziale, perchè di fatto abbiamo riorganizzato l'intero apparato della Direzione generale, per quanto riguarda sia i vertici che la stessa struttura. Il disegno di legge n. 1830 oggi al nostro esame va nella direzione di una migliore organizzazione della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, e ciò consente di portare avanti un certo discorso.

Il Governo ha aderito alla richiesta del Parlamento e della stessa Commissione d'indagine, per cui le nuove Camere avranno uno strumento per continuare il lavoro finora svolto. Il Ministro degli affari esteri è stato autorizzato ad istituire una commissione - si tratta di

un'iniziativa del Governo che ha trovato il sostegno delle Camere - per l'effettuazione di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Mi pare che il tempo intercorso fino ad oggi sia stato utilizzato per creare soprattutto le premesse per una trasparenza e per una maggiore efficacia della politica della cooperazione.

Per tali ragioni, ringrazio il senatore Colombo e i colleghi per il loro contributo e invito l'Assemblea ad approvare il disegno di legge n. 1830.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dei commi 3-bis dell'articolo 4 e dell'articolo 8, sui quali esprime parere contrario. Infatti, il primo è volto ad impedire l'applicazione, al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo, dell'articolo 3, comma 23, del provvedimento collegato, in base al quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi; il secondo esclude l'applicazione per il settore in esame delle norme in materia di revisione dei contratti pubblici previste ugualmente nel provvedimento collegato».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1º settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

- a) adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;
- b) definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;
- c) individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;
- d) definizione del ciclo dei progetti;
- e) definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;
- f) invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543:

*All'articolo 4:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

*All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «in numero pari a quello».*

*All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo».*

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonchè al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

#### Articolo 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

#### Articolo 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

#### Articolo 4.

1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonchè a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data.

2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

3-bis. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

#### Articolo 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in numero pari a quello in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

#### Articolo 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto.

## Articolo 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.».

## Articolo 8.

1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.

2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli.

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

## Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990» (1200) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emenda-



mento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Montreal il 26 ottobre 1990, in base al quale si aumenta da 33 a 36 il numero dei membri del consiglio dell'organizzazione su richiesta di taluni paesi.

La Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, intervengo soltanto per ringraziare il relatore, senatore Graziani.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

*Lo metto ai voti.*

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), del protocollo medesimo.

*Lo metto ai voti.*

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989» (1204) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Graziani.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo resuscitato recentemente dagli archivi del Governo, dal momento che è stato firmato il 27 ottobre 1986. Riguarda la collaborazione tra l'Italia e la Svizzera per quanto concerne la facilitazione delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio delle persone e degli aeromobili che si rendessero necessarie nelle zone frontaliere dei due paesi.

Il relatore non ha altro da aggiungere, se non raccomandare l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Aula.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, aderisco alla relazione del senatore Graziani.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica «Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile», è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992» (1408) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Agnelli Arduino.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un adeguamento della Convenzione originaria, ratificata con legge 23 dicembre 1972, n. 920. In effetti, si tratta di adeguamenti che renderanno più funzionale l'Istituto universitario europeo, che opera già con notevole prestigio nell'ambiente scientifico, sia con il dipartimento di storia e civilizzazione, sia con quelli di scienze politiche, scienze economiche e scienze sociali.

Fondamentalmente, con queste innovazioni si pone l'accento sulla necessità di intensificare gli studi relativi all'integrazione europea, che erano già finalità istituzionali, e si attribuisce una nuova funzione al Consiglio superiore, che è l'organo rappresentativo degli Stati membri che adesso decide la nomina del presidente dell'Istituto semplicemente dopo aver consultato il consiglio accademico e non più nell'ambito di una rosa di tre membri indicata dal suddetto consiglio.

Inoltre, per una maggiore funzionalità, è stabilita la costituzione di un comitato esecutivo, mentre i dipartimenti saranno affiancati da centri di studio e di ricerca interdisciplinari. Come è noto, il titolo di studio che viene rilasciato dall'Istituto universitario europeo è il dottorato di ricerca, dal momento che si tratta di un istituto cui accedono i laureati. Però, vi è un'innovazione per coloro i quali frequentano l'Istituto un solo anno; in particolare, per gli studenti provenienti dai paesi del Terzo Mondo vi è infatti la possibilità di ottenere un diploma di livello inferiore, anche dopo la frequenza di un solo anno.

Infine, sono previsti ritocchi circa la costituzione del corpo insegnante e i revisori dei conti.

Mi pare che le modifiche siano senz'altro migliorative. Pertanto, propongo l'approvazione del provvedimento, confortato dal voto unanime di ieri della Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rifaccio alla relazione testè svolta.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione recante revisione della Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione medesima.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991» (1542)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione

economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *f.f. relatore*. Signor Presidente, si tratta di una convenzione molto importante (come, del resto, quelle di cui ai disegni di legge nn. 1565 e 1566, concluse con la Bolivia ed il Cile) in cui si mettono a punto alcuni programmi di collaborazione nell'ambito scientifico e della ricerca, attraverso opportune disposizioni che prevedono la comune proprietà dei risultati della ricerca stessa e con organismi di controllo che presiedono allo svolgimento delle attività senza oneri, perchè questi sono ricompresi nelle voci generali relative all'attività di ricerca e alla cooperazione allo sviluppo. Il disegno di legge in esame è confortato dal voto unanime che la Commissione affari esteri ha espresso a seguito della relazione del collega Bernassola, che oggi sostituisco. Pertanto, auspico la ratifica di questa convenzione, come farò anche per le successive, in ordine alle quali mi limiterò a richiamare questa breve illustrazione, avendo esse analogo contenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la sentrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore del provvedimento in esame, che rivede l'accordo, nel quadro della cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnica e culturale, tra Italia e Perù. Valga per quanto testè espresso quello che è stato già dichiarato sul disegno di legge n. 1830, di cui era relatore il senatore Colombo.

Concordiamo perfettamente con il disegno di legge in esame, in quanto riteniamo di fondamentale importanza la scelta della cooperazione in questi settori; speriamo solo che non vi siano nuove metropolitane da costruire!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parare il relatore.

AGNELLI Arduino, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione testè svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990» (1565) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologico, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Agnelli Arduino.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione svolta sul disegno di legge n. 1542, in quanto le convenzioni con la Bolivia e il Cile presentano gli stessi caratteri di quella con il Perù, che abbiamo testè ratificato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione testè svolta.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione non ha avanzato alcuna osservazione sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**



## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991» (1566) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Agnelli Arduino.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, per analogia con i disegni di legge nn. 1542 e 1565, mi richiamo a quanto detto prima.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha avanzato osservazioni sul disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 84 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990» (1615) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Agnelli Arduino.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, questo accordo ricalca sostanzialmente le linee di un analogo accordo stipulato con il regno di Spagna e ratificato qualche mese fa. Vi sono le stesse norme per quanto riguarda la lotta al traffico di droga, al sequestro e alla confisca dei proventi di reato.

Vi sono stati problemi più delicati dovuti alla diversità dei sistemi giuridici; indubbiamente, il nostro codice di procedura penale presenta alcune caratteristiche diverse rispetto all'ordinamento inglese. Ritengo però che la soluzione sia estremamente soddisfacente.

Colgo l'occasione per rilevare con estremo rammarico che questo accordo, fatto a Roma il 16 maggio 1990, arriva qui ora, anche se è già stato votato dalla Camera dei deputati, mentre la Gran Bretagna lo ha ratificato nel febbraio del 1991. Arriveremo quindi con tre anni di ritardo. Vorrei quindi ripetere quella che ormai sta diventando una nota costante di rammarico per il ritardo con cui ci vengono sottoposte le ratifiche. Sento mio dovere esprimere questo profondo disagio, che noi avvertiamo così frequentemente.

Nella sostanza, invece, ritengo che il provvedimento sia molto buono; ne raccomando quindi la ratifica, confortato anche in questo caso dal voto unanime della Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione testè svolta. Rispetto alle osservazioni avanzate dal senatore Agnelli, che condivido, vorrei però sottolineare che probabilmente il problema è più complesso, non solo perchè è necessario il parere dei Ministeri interessati (il che richiede tempi lunghi, per cui bisognerebbe individuare un limite di tempo per i singoli Ministeri), ma anche perchè vi è un altro aspetto limitativo della volontà del Parlamento. Essendo il trattato discusso e approvato in sede internazionale, di fatto non vi sarebbe alcuna possibilità per il Parlamento di intervenire in materia, se non quella di negare il proprio assenso.

Forse sarà utile, per la prossima legislatura, immaginare la soluzione di una delega preventiva al Governo nell'ambito della quale, prima dell'accettazione di questi accordi, esso abbia la possibilità di trattare. Conseguentemente, sarà automatica l'approvazione dei trattati.

Permangono altrimenti - ripeto - due problemi di difficile soluzione: quello del limite reale al Parlamento e quello della lunghezza dei tempi di approvazione.

Con questa osservazione, ritengo di poter aderire alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Avverto che la 5ª Commissione permanente ha comunicato di non avere osservazioni sul disegno di legge in esame.  
Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente. farò una brevissima dichiarazione di voto. Ciò che il relatore e il Sottosegretario hanno detto relativamente al ritardo con cui si arriva alla ratifica di questo accordo evidenzia un aspetto negativo.

Devo peraltro sottolineare che questo è un comportamento abbastanza diffuso; si arriva con ritardo anche quando la Comunità europea emana delle direttive che necessitano di essere recepite con leggi dello Stato da parte dei paesi membri della stessa Comunità. Per far questo è previsto un periodo di tempo di tre anni, ma quasi sempre ci riduciamo ad approvare queste normative allo scadere del terzo anno, a volte emanando decreti che decadono dieci o venti giorni dopo la scadenza prevista dalla direttiva comunitaria.

L'accordo sulle sostanze stupefacenti o psicotrope è di grandissima importanza.

Sappiamo infatti che in Europa e - ahimè - nel mondo è in atto una modificazione continua del traffico degli stupefacenti che non va in senso positivo, dal momento che si mettono in circolazione e in commercio sostanze stupefacenti sempre più devastanti, con il rischio che si diffondano malattie ed una dipendenza molto spesso fatale fra i giovani.

Ecco perchè credo che, essendo quelli con la Gran Bretagna e con l'Irlanda rapporti che dovrebbero tendere a controllare meglio questo traffico, ci debba essere questa mutua assistenza che va nella direzione di tutelare i soggetti maggiormente a rischio, cioè le giovani generazioni.

Per tali motivi voteremo a favore del provvedimento e raccomandiamo che si eserciti davvero una vigilanza affinchè l'accordo trovi concreta applicazione.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Verdi-La Rete, annuncio il voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992» (1814) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, il trattato in questione è figlio dello spirito dell'89 e soprattutto delle condizioni politiche che l'89 ha aperto nei rapporti Est-Ovest.

È stato firmato a Helsinki il 24 marzo 1992 ed è stato sottoscritto dai 16 paesi membri dell'Alleanza atlantica e dai paesi già appartenenti al Patto di Varsavia. Non tutte le Repubbliche sorte dalla disciolta Unione Sovietica hanno sottoscritto il Trattato (è auspicabile pertanto lo facciano nel più breve tempo possibile). Solo cinque: Russia, Bielorussia, Ucraina, Georgia e Kirghizistan.

Anche in questi limiti, la possibilità di voli di ispezione in un'area compresa fra Vancouver e Vladivostok, è un fatto la cui importanza si sottolinea da sé.

L'obiettivo è il monitoraggio specifico, che in un secondo momento potrebbe avere uno sviluppo ecologico, (un accenno in tal senso è contenuto nel Trattato), della verifica dell'applicazione degli impegni ed accordi internazionali in materia di disarmo convenzionale. Non a caso il Trattato è stato firmato all'indomani dell'accordo sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa.

L'importanza del nostro voto è raddoppiata dal fatto che, avendo l'Italia una quota di ispezioni annue pari a 12 voli, è fra quei paesi la cui ratifica diventa necessaria (sono venti) affinché il Trattato possa entrare in vigore.

Le spese certamente non sono poche, nè limitate, anche perchè si tratta di attrezzare aerei e sensori. Va tuttavia sottolineato che nell'ambito dell'UEO si sta studiando la possibilità di sensori e aerei comuni per ridurre i costi. Va tuttavia considerato anche il rovescio della medaglia: le ricadute positive per certe nostre aziende dello sviluppo tecnologico.

Detto questo, mi sembra che si sia esaminato l'essenziale. La Commissione, all'unanimità, raccomanda all'Aula la ratifica del Trattato, che costituisce un punto fondamentale nel nuovo assetto europeo, che purtroppo, mentre si è delineato stabilmente nei rapporti fra le grandi potenze dell'Est e dell'Ovest, avvicinandolo, ha tuttavia sollevato al loro interno problemi di cui dolorosamente constatiamo ogni giorno la realtà, in Jugoslavia, e non solo lì.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo si riporta alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione ha comunicato di non avere osservazioni sul testo del disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del Trattato medesimo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993» (1829) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il

Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *f.f. relatore*. Signor Presidente, si tratta di estendere tutta una serie di immunità e di privilegi di cui godono i funzionari internazionali ai sensi della Convenzione sui privilegi ed immunità delle istituzioni specializzate delle Nazioni unite del 21 novembre 1947.

Come è noto, il Centro di Torino opera dal 1965 nella sede che aveva ospitato il complesso dell'esposizione «Italia '61», inizialmente con il nome di «Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico», oggi con quella di «Centro internazionale, di formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro». È programmato ormai il concentramento a Torino di tutte le attività relative all'ambito delle Nazioni unite, anche se la Comunità europea ha in programma l'istituzione di un analogo centro. Quello di Torino, tuttavia, diventerà il centro principale delle Nazioni unite e si comprende quindi come in questo caso sia necessario applicare tutte le disposizioni che rientrano nella convenzione del 21 novembre 1947.

Vi è una serie di articoli volti ad assicurare la sicurezza della sede, l'esenzione dall'imposizione fiscale diretta ed indiretta sulle operazioni effettuate dal Centro, la libertà di acquisire e gestire fondi nei modi più vantaggiosi. Vi sono poi norme che riguardano l'ingresso in Italia dei soggetti e l'osservanza delle leggi della Repubblica da parte dei funzionari del Centro.

In sostanza, sembra sia stata posta in essere tutta una serie di misure tali da assicurare al Centro uno sviluppo che è già promettente. Pertanto, rifacendomi alla relazione che il collega Migone ha presentato in Commissione esteri con il voto unanime della Commissione stessa, io che oggi lo sostituisco raccomando la ratifica di questo accordo da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si riporta alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Or-



ganizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione congiunta dei disegni di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» (1777);**

**«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico» (1795);**

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1777, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico»;**

**Approvazione con modificazioni, del disegno di legge n. 1795, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del**

**decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico»; «Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico». Le relazioni del senatore Butini sono state già stampate e distribuite.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

BUTINI, *relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle relazioni scritte.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i due disegni di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 3.1, relativo al disegno di legge n. 1777, e 1.1 e 4.1, relativi al disegno di legge n. 1795 trasmessi dalla Commissione di merito in data odierna».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1777:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, e 10 settembre 1993, n. 354 e 12 novembre 1993, n. 450.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

## Articolo 1.

1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace».

1.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 3.

1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. All'onere, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico,

valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti delle disponibilità di bilancio del Ministero della difesa».

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BUTINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento risponde alle richieste della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonchè provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.

2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

FAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, purtroppo voteremo contro il provvedimento in esame. Le missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico sono costate non soltanto denaro, ma anche vite umane. La nostra presenza in quei territori non è stata quella propria della Croce rossa o di organizzazioni di quel tipo, bensì una presenza armata. Non mi voglio dilungare al riguardo; tuttavia, ritengo sia chiaro il significato del nostro voto contrario e ritengo sia altresì chiaro ciò che pensiamo si debba fare a livello mondiale per cercare di risolvere i problemi interni di qualunque paese, sia esso del Terzo mondo, del Centrafrica o del Sud dell'Asia: in maniera non violenta.

Purtroppo, ci troviamo spesso a ratificare *ex post* decisioni assunte preventivamente, e quindi impegni finanziari davvero notevoli; per tali motivi, voteremo contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1795:

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 marzo 1993, n. 56, 14 maggio 1993, n. 141, 13 luglio 1993, n. 223, 10 settembre 1993, n. 354, 12 novembre 1993, n. 450 e 30 dicembre 1993, n. 551.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 1.

1. Per garantire la custodia, il trasporto e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonchè il soccorso sanitario alle popolazioni della Somalia e del Mozambico, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.

2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1105, 1802, 2501 e 2802.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al relativo onere si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 9.365,490 milioni, 1105, per lire 91.000 milioni, 1802, per lire 49.234,510 milioni, 2501, per lire 35.000 milioni e 2802 per lire 15.400 milioni».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BUTINI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge è il seguente:

## Articolo 2.

1. Con effetto dall'inizio delle operazioni, al personale facente parte delle missioni in Somalia e in Mozambico affidate alle Forze armate, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

6. È autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico.



## Articolo 3.

1. L'imposta di consumo sul gas metano per combustione deve essere accertata e liquidata con riferimento a ciascun bimestre solare.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 e dalle altre spese connesse alla missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 750.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, 1086, 1091, 1092, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1385, 1406, 1415, 1802, 1832, 1872, 1874, 1878, 2000, 2002, 2102, 2103, 2104, 2502, 2503, 2512, 2804, 3001, 3101, 4598, 4600 e 4604;

b) quanto a lire 14.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

c) quanto a lire 199.000 milioni, con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) quanto a lire 537.000 milioni, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993: 1076, per lire 1.577,760 milioni, 1086, per lire 1.500 milioni, 1091, per lire 5.000 milioni, 1092, per lire 7.000 milioni, 1375, per lire 36.954,300 milioni, 1376, per lire 2.000 milioni, 1377, per lire 14.648,700 milioni, 1378, per lire 81.646,630 milioni, 1379, per lire 1.655,650 milioni, 1380, per lire 12.570,510 milioni, 1385, per lire 1.000 milioni, 1406, per lire 15.000 milioni, 1415, per lire 500 milioni, 1802, per lire 27.700 milioni, 1832, per lire 32.844,750 milioni, 1872, per lire

112.401,700 milioni, 1874, per lire 17.500 milioni, 1878, per lire 15.000 milioni, 2000, per lire 3.000 milioni, 2002, per lire 14.000 milioni, 2102, per lire 46.000 milioni, 2103, per lire 23.500 milioni, 2104, per lire 28.000 milioni, 2502, per lire 15.000 milioni, 2503, per lire 4.500 milioni, 2512, per lire 3.000 milioni, 2804, per lire 1.000 milioni, 3001, per lire 11.000 milioni, 3101, per lire 1.000 milioni, 4598, per lire 50 milioni, 4600, per lire 250 milioni e 4604 per lire 200 milioni;».

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BUTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIAGU DEMARTINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico».

**È approvato.**

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario» (1824) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario», già approvato dalla

Camera dei deputati. Avendo la Commissione ultimato testè i suoi lavori, il relatore senatore Rabino è autorizzato a riferire oralmente.

\* RABINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, scopo del decreto-legge al nostro esame è il ripristino, per le operazioni di credito agrario, del privilegio legale che risulta abolito col decreto legislativo n. 385 del 1993, con il quale è stata introdotta la nuova disciplina in materia bancaria e creditizia lasciando in vigore, per la cambiale agraria, il solo privilegio convenzionale, strumento complesso e costoso specie per le operazioni che interessano i piccoli operatori.

Con la modifica - che il Governo ci propone - dell'articolo 44 del decreto legislativo citato, mentre si lascia la possibilità del privilegio convenzionale, si ripristina, per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, il privilegio legale sui beni mobili dell'impresa finanziata: frutti pendenti e prodotti finiti e in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni in precedenza indicati.

In caso di inadempienza, su istanza della banca, il pretore può disporre l'apprensione dei beni sottoposti a privilegio e la loro vendita.

Questa, onorevoli colleghi, è la finalità del disegno di legge che ritengo meriti la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DIGLIO, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, si confermano pienamente le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica e bilancio esaminato il disegno in titolo per quanto di propria competenza esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, recante misure a garanzia del credito agrario.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## Articolo 1.

1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporre l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario».

## Articolo 2.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ICARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ICARDI. Signor Presidente, dichiaro il giudizio favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista correggendo e modificando la posizione di astensione che era stata espressa in Commissione sempre dal nostro Gruppo.

Ci sono alcune contraddizioni-limite in questo disegno di legge ma ritengo che nel complesso sia comunque giusto votare in modo positivo. Questo è il parere dei senatori comunisti.

PEZZONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZONI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS e sottolineo anche che alcune incongruenze presenti in questo decreto-legge potevano essere evitate se ci fosse stata una maggiore apertura del Governo nei confronti del lavoro che la Commissione agricoltura del Senato ha svolto proprio sulla questione del credito agrario. Vorrei però sottolineare l'importanza che oggi si possa passare proprio dalla forma tradizionale, che è giusto ribadire, del credito per i beni immobili alla reintroduzione di questa forma speciale che è appunto la cambiale agraria e la cambiale peschereccia.

Come dice anche il libro bianco di Delors, siamo già in presenza in tutti i settori dell'economia europea e italiana di un grande processo di modernizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese per cui abbiamo bisogno che le banche in Italia siano molto più attente ai problemi del rischio di investimento della piccola e media impresa anche in agricoltura. Dal momento in cui abbiamo l'introduzione delle quote in tutti i settori dell'economia, commerciale, industriale e agricolo, a maggior ragione si avverte la necessità di banche che partecipino attivamente al rischio di impresa, per imprese che si devono modernizzare. È davvero uno degli elementi strategici, perchè tale modernizzazione economica non colpisca il tessuto dell'impresa storica contadina italiana, ma vi sia un elemento in più, cioè quello del credito e della cambiale agraria, che permetta di far fronte alla nuova sfida della politica agricola comunitaria e di ammodernarsi.

RESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RESTA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano su questo provvedimento: lo riteniamo utile per un settore, come quello agrario, oggi profondamente in crisi. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

### **Inversione dell'ordine del giorno**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vista la momentanea assenza del senatore Golfari, relatore sui disegni di legge nn. 1832, 1836 e 1837 procediamo con i punti successivi del nostro ordine del giorno.

**Approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni» (1827) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Saporito.

SAPORITO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, già durante la discussione del precedente decreto-legge, le Commissioni di merito avevano fatto presente che il termine di proroga del comando per il personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni non sembrava congruo, perchè si temeva che il Governo non avrebbe poi avuto il tempo per definire tale questione. Le preoccupazioni si sono dimostrate giuste, perchè il termine non è stato rispettato.

Ora, con il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, si propone la proroga del termine per il comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni al 30 giugno 1994. Signor Presidente, in sede di Commissione, abbiamo ritenuto incongrua anche tale data, facendolo presente alla rappresentante del Governo che, a causa del periodo di tempo necessario per lo svolgimento delle prossime elezioni e il varo del nuovo Governo, quest'ultimo non avrà subito occasione per affrontare la questione.

Quindi, la Commissione ha ritenuto incongrua la data del 30 giugno 1994; il sottosegretario Artioli ha preferito mantenerla e richiedere l'approvazione definitiva del provvedimento, non accettando un emendamento che io, insieme ad altri colleghi, avevo presentato per spostare tale data al 31 dicembre 1994.

Il disegno di legge n. 1827 è stato approvato dalle Commissioni nei termini voluti dal Governo e quindi riferisco in tal senso all'Assemblea, rammaricandomi che non sia stata accettata la proroga al 31 dicembre 1994. Chiedo quindi l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1827.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPINI, *ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la relazione svolta e per l'impegno profuso e confermo la necessità dell'immediata conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sul disegno di legge.

DUJANY, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, osservando la necessità di revocare una figura giuridica quale il comando per dipendenti di società per azione, per le quali tale istituto risulta estraneo sotto il profilo ordinamentale».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, recante proroga del comando del personale degli enti pubblici trasformati in società per azioni.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 225, 10 settembre 1993, n. 356, e 12 novembre 1993, n. 451.

Ricordo che gli articoli del decreto-legge sono i seguenti:

#### Articolo 1.

1. È differito al 30 giugno 1994 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 62, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia dirette ad assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente, di cui alla legge 13 luglio 1993, n. 221.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7» (1832) (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Golfari.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto nasce dall'urgente necessità di consentire l'esecuzione di taluni interventi di sistemazione urbana indispensabili per assicurare condizioni di sicurezza e di decoro nelle aree interessate dal Vertice dei sette maggiori paesi industrializzati, che si svolgerà a Napoli nel prossimo mese di luglio.

I fondi stanziati, pari a 15 miliardi, vengono assegnati al prefetto di Napoli. Si tratta di porre in essere lavori, assolutamente necessari per rimuovere le condizioni di dissesto in cui versano alcune vie cittadine, nonché opere di pertinenza anche dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

Alla Commissione sembrava più opportuno che il contributo fosse assegnato al sindaco di Napoli, anziché al prefetto, ma, in ogni caso, ha dato all'unanimità parere favorevole per l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, ci rendiamo conto dell'importanza di mettere una città come Napoli nelle condizioni di ospitare il Vertice dei sette maggiori paesi industrializzati, anche se nutriamo forti perplessità - ci permetta di dirlo, signor Presidente - sull'operato di tale Vertice.

Siamo altresì consapevoli che su Napoli grava un'ipoteca gravissima, che è quella di riuscire, dopo le ultime elezioni, a riconquistare un minimo di dignità e di capacità e porsi, come grande metropoli, all'attenzione non soltanto dell'Italia, ma dell'Europa. Su Napoli sono affluiti purtroppo - dico purtroppo perchè l'uso che ne è stato fatto non sempre è stato corretto - fondi a vario titolo. Ebbene, noi vorremmo che, con l'occasione di questo Vertice, si determinasse qualche nuovo assetto e pertanto ci auguriamo che il nuovo sindaco ed il prefetto, di comune accordo - credo infatti che in questo caso una sinergia sia



necessaria riescano ad operare in modo tale da utilizzare le risorse in maniera che non vi sia qualche aggiustamento precario, ma che gli interventi che si produrranno nei settori strutturale e infrastrutturale siano duraturi e vadano a favore della popolazione napoletana.

Purtroppo questa campagna elettorale, ormai iniziata da tempo, ci porta sovente a scontrarci sul fatto che il Nord e il Sud diventino due entità in conflitto permanente. Noi siamo convinti che al Sud le risorse siano state date, ma molto spesso sono state sprecate e mi limito ad usare soltanto questo termine, pertanto vorremmo che iniziasse una fase nuova. Mi auguro che la nuova amministrazione sia in grado di dare il via a tale processo e che ciò che verrà fatto abbia il carattere della durevolezza, della consistenza e non della precarietà e della superficialità, al fine soltanto di accogliere i sette più industrializzati del mondo, dopo di che ritorna il deserto o meglio la confusione e il disordine.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

**PONTONE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato la relazione ed esaminato, per non dire studiato, il provvedimento in esame e dobbiamo rilevare che esso è ridicolo e insufficiente, non dico a risolvere i guai di Napoli, - perchè sarebbero necessari migliaia di miliardi - ma anche soltanto per metterla in condizione di dignità per essere la città che ospita il Vertice dei Sette paesi più industrializzati. Non intendiamo entrare nel merito della questione, se cioè la presenza a Napoli del Vertice sarà un fatto negativo o positivo perchè ciò non interessa la nostra discussione, però dobbiamo dire che i 15 miliardi previsti per la copertura finanziaria del provvedimento in esame sono veramente insufficienti, anche - ripeto - soltanto a dare una facciata di presentabilità alla città di Napoli. Per ciò che concerne la questione dell'intervento del prefetto, sollevata precedentemente, ritengo che potrebbe essere considerato un fatto positivo: date tutte le esperienze negative delle amministrazioni comunali che si sono susseguite al governo di Napoli nel corso degli anni - e la presente che non sappiamo se sarà differente dalle altre - riteniamo che sia un bene che venga affidato al prefetto il ruolo di garante per le spese che si dovranno effettuare.

Per ciò che riguarda la città di Napoli non ritengo siano necessari interventi a pioggia, momentanei o di facciata, ma invece che sia indispensabile intervenire in questa città seriamente con fondi adeguati a cambiare realmente la situazione napoletana; se è vero che sono stati erogati molti fondi e molti miliardi a favore di questa città, bisogna però dire che a capo di essa vi era una classe dirigente che li ha sperperati: in ogni caso, anche quei miliardi non erano sufficienti a sanare la condizione di degrado di Napoli. Considerato che il Vertice

dei Sette dovrà tenersi a breve, voteremo a favore del provvedimento in esame, raccomandando al Governo di intervenire nuovamente con uno stanziamento di altri 15 miliardi in modo che si possa raggiungere una somma adeguata a realizzare non dico qualcosa di duraturo ma almeno che rappresenti l'inizio di un processo più ampio per fare di Napoli una metropoli europea. Non esistono soltanto Milano o Roma per classificare l'Italia, ma vi è anche Napoli e se vogliamo parlare di un contesto europeo il momento presente è quello indicato per riconoscere a Napoli il ruolo di città europea che il Governo italiano ha dimenticato. Tra Nord e Sud non debbono esistere differenze! Noi ci sentiamo e vogliamo essere alla pari del Nord, però è necessario che il Governo ci dia anche la possibilità con interventi che siano duraturi. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN. Molte congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di intervenire il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare che posso concordare con quanto è stato detto a proposito dell'intervento del prefetto riguardo alla sua funzione di pagamento delle spese occorrenti; a questo proposito anche Gruppi della sinistra si sono espressi a favore del coordinamento, pertanto penso che sia da ritenersi giusto il contenuto del testo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* SPINI, *ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, onorevoli senatori, quando nel Vertice dei G7 di Tokio il presidente del Consiglio Ciampi ha proposto Napoli come sede della riunione è stato proprio per un atto di fiducia e di solidarietà verso questa città. Certamente i problemi di Napoli non si risolvono con questo decreto che ha proprio le caratteristiche dell'urgenza, visto che il Vertice si svolgerà nel prossimo luglio, e a questo sono informati sia le procedure ordinarie, sia gli organi che sono stati individuati per agire. Ciò non significa, peraltro, che il Governo non abbia una chiara volontà di collaborazione con la nuova giunta e con l'amministrazione democraticamente eletta. Anzi, proprio nei giorni successivi al suo insediamento, il sindaco Bassolino si è recato a Palazzo Chigi ad una riunione interministeriale ed è iniziata in quell'occasione una collaborazione che spero possa dare frutti concreti e positivi al dibattito, così come gli intervenuti nella discussione generale - mi riferisco ad esempio a quanto detto dalla senatrice Fagni - hanno auspicato.

PRESIDENTE Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime il proprio nulla osta, per quanto di competenza, ad eccezione dell'inciso "anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato", di cui al comma 3 dell'articolo 1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del Vertice G7.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Per le esigenze connesse a indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale nel territorio della città di Napoli, nella quale si svolgerà il vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati, e allo scopo di assicurare condizioni di sicurezza e di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1994.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, richiedendo la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7089 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1994, a valere sulla somma destinata alla regione Campania, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17,

comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il medesimo anno. Il relativo importo è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SPINI, *ministro dell'ambiente per i problemi delle aree urbane*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei Verdi, poichè riteniamo che nella situazione di estrema difficoltà della città di Napoli un intervento volto a ripristinare alcuni beni artistico-culturali sia estremamente positivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1994, n. 77, recante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7».

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» (1836) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori. Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Golfari, che è autorizzato a riferire oralmente sul disegno di legge in titolo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento nasce dall'esigenza di consentire la realizzazione di alcuni interventi nell'area della laguna di Venezia, interventi peraltro già previsti dalla nostra legislazione.

Si tratta infatti di reiterare termini già stabiliti da leggi precedenti per consentire in particolare l'adeguamento degli scarichi di alcuni ospedali, che si gettano nella laguna, di alcune aziende produttive e attività artigiane, per evitare che la difficile situazione di Venezia subisca un ulteriore aggravamento in quanto molte attività, in assenza di questo provvedimento, potrebbero essere indotte alla chiusura o a delocalizzarsi in terra ferma, con una conseguente, ulteriore accentuazione del fenomeno dell'esodo da Venezia verso la terra ferma, a proposito del quale proprio in questi giorni si è svolta un'altra consultazione popolare locale.

Nel provvedimento in esame sono previsti un alleggerimento e una sospensione di procedimenti penali per la violazione dei limiti tabellari per quelle aziende e quei cittadini che non siano ancora in regola con la situazione degli scarichi.

Inoltre, è previsto che il procedimento per l'istituzione del parco a suo tempo proposto con la legge quadro in materia di parchi nazionali, il Parco naturale interregionale del Delta del Po, venga perfezionato entro il 30 giugno 1994, dopo una serie di complesse trattative che si sono svolte in sede regionale fra la regione Veneto e la regione Emilia Romagna, sperando così che si possa risolvere anche questa situazione che va ad incidere sulla situazione complessiva dell'ambiente lagunare.

È un provvedimento, insomma, signor Presidente, colleghi, che si impone per continuare, seppure, in questa fattispecie, in maniera limitata, gli interventi per Venezia di cui si è parlato tanto in questo Parlamento e di cui non vale la pena di richiamare l'urgenza e l'utilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Parisi Vittorio. Ne ha facoltà.

\* PARISI Vittorio. Signor Presidente, colleghi, il mio sarà un breve intervento (nonchè una dichiarazione di voto) per sottolineare che ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto-legge e ad un intervento legislativo di sanatoria in tema di reati contro l'ambiente.

Abbiamo visto la legge cosiddetta «salvasindaco», la legge sugli scarichi termici e tutta una serie di interventi che certamente non caratterizzano questa legislatura come rispettosa dell'ambiente, nonostante gli sforzi che sono stati compiuti.

Ma molto non è stato fatto, e ricordo in proposito che la «legge Seveso» non è stata revisionata. Ci troviamo di fronte ancora ad un disegno di legge che serve a coprire il non fatto o il mal fatto.

In effetti la Laguna veneta può essere assunta come simbolo del fallimento della politica ambientale di questo Governo e di tutti quelli che si sono succeduti, che al riguardo non si differenziano minimamente. Sono state spese cifre enormi, apparentemente per salvare la Laguna veneta, ma in realtà senza alcun effetto perchè non si è andati a monte a rintracciare le cause dei problemi e ad eliminarle. Questo disegno di legge pone il dito proprio su uno di tali aspetti.

La Laguna veneta è stata sfruttata nei modi più incredibili, nonostante la sua unicità e irripetibilità. La sua portualizzazione ne è un esempio, ma si potrebbe continuare a lungo elencando i crimini che sono stati perpetrati sotto il profilo naturalistico contro questo ambiente così importante che ci viene invidiato da tutto il mondo.

Noi comunque voteremo a favore della conversione di questo decreto-legge perchè, come ricordava anche il presidente Golfari, ci sono motivi di urgenza indubitabile. Protestiamo però contro questo modo di procedere parziale e parcellare, che tende - a mio giudizio - più a salvare chi ha commesso dei reati contro l'ambiente (perchè colpevolmente non ha fatto quello che doveva fare o non è intervenuto) che a sanare realmente i problemi dell'ambiente italiano, ed in particolare della Laguna veneta.

Comunque noi, sia pure *oborto collo*, voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GOLFARI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* SPINI, *ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, onorevoli senatori, un decreto-legge in questa materia è stato subito vivamente auspicato dalla nuova amministrazione eletta a Venezia proprio perchè ci si trovava di fronte ad inadempienze rispetto a termini di legge ed era necessario ridefinire procedimenti amministrativi e renderli al tempo stesso più concretamente praticabili e stringenti.

Condivido quindi senz'altro l'auspicio del senatore Parisi che le cose si mettano in moto ad una velocità diversa ma - come del resto lo stesso senatore che vota a favore - il Governo veramente considera questo decreto-legge un atto necessario ed urgente.

Sempre al senatore Parisi vorrei ricordare che, proprio per un impegno d'onore che avevo assunto, il 29 dicembre 1993 il Governo ha decretato su Seveso. Non mancherò di rispetto al Parlamento se noto che una certa confusione del testo di legge di conversione del decreto sull'Agenzia dell'ambiente ci sta impedendo di mettere in opera il «decreto Seveso», rispetto al quale - ripeto - avevo assicurato il mio impegno d'onore proprio il giorno della tragedia di Milazzo e della sciagura che lì si era verificata.

Già il senatore Golfari molto bene ha illustrato l'articolo 3 del decreto, dedicato al Parco del Delta del Po. Le regioni che dovevano procedere all'individuazione di un parco interregionale entro un certo periodo, ci hanno fatto pervenire la loro volontà proprio 24 ore prima della scadenza del termine decorso inutilmente il quale bisognava provvedere all'istituzione di un parco nazionale. Quindi la proroga di sei mesi è correlata agli adempimenti necessari per procedere all'attivazione del parco interregionale, nei confronti del quale le regioni hanno manifestato la propria volontà. Naturalmente da parte del Governo si coopererà perchè ciò possa avvenire.

Con queste brevissime notazioni, raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, pur osservando che deve considerarsi implicito che non si possono superare i limiti complessivi di spesa già previsti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge è il seguente:

## Articolo 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Venezia e Chioggia*). - 1. I comuni di Venezia e Chioggia, ad integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di fognatura e di depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del lido e di Pellestrina e da Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dall'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE per le aree sensibili. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'Accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce altresì variante agli strumenti urbanistici generali e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo smaltimento delle acque reflue provenienti dagli insediamenti abitativi e a questi assimilati mediante fossa Imhof o fossa settica corrispondenti ai requisiti tecnici approvati dalla regione Veneto.

4. Il sindaco del comune di Venezia può concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. In attesa della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive devono avvalersi di sistemi di depurazione



o abbattimento secondo le prescrizioni fornite dai comuni. A tal fine le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle aziende artigiane produttive che abbiano presentato o presentino ai comuni, entro il 30 aprile 1994, un piano di adeguamento degli scarichi le cui opere devono essere completate entro sei mesi dalla data di approvazione del piano stesso e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Il sindaco di Venezia può ritenere criterio preferenziale l'avvenuta presentazione, alla data del 31 gennaio 1994, del suddetto piano o la completa esecuzione degli interventi in esso previsti.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.».

#### Articolo 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.».

2. Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

3. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, è rilasciata dal Magistrato alle acque.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 3.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1994.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 1994» con le altre: «31 dicembre 1994».*

3.1

GIOLLO, PARISI Vittorio

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* GIOLLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me proposto insieme al collega Vittorio Parisi vuole portare all'attenzione dell'Assemblea l'opportunità di far slittare il termine per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po al 31 dicembre 1994 anziché al 30 giugno 1994, come indicato nell'articolo 3 del provvedimento in discussione.

Questa richiesta è coerente con un ordine del giorno che è stato accettato dal Governo e approvato dall'Assemblea in occasione della conversione in legge del decreto relativo agli incendi boschivi quando, dopo che era stato dichiarato improponibile un emendamento presentato dal senatore Andreini, dal sottoscritto e da altri colleghi, abbiamo deciso di convertirlo in un ordine del giorno. Questo ordine del giorno chiedeva al Governo di far slittare l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po al 31 dicembre 1994 nel caso in cui non fosse avvenuta l'intesa prevista dall'articolo 35, comma 4, della legge n. 394 del 1991.

Chiedo pertanto ai colleghi di votare favorevolmente questo emendamento.

PRESIDENTE. Lei si richiama pertanto ad un voto precedentemente espresso relativamente ad un altro provvedimento?

GIOLLO. Sì, signor Presidente, si tratta di un richiamo all'Assemblea all'ordine del giorno da me citato, al fine di far approvare l'emendamento presentato sul decreto in titolo, che si muove nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario ma si rimette al Governo che conosce i meccanismi della procedura specifica che è intervenuta con le regioni. Se il parere del Governo fosse diverso dal mio, mi atterrei ad esso.

\* SPINI, *ministro per l'ambiente e per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario perchè l'accordo tra le regioni è intervenuto soltanto alla scadenza dei due anni fissati per procedere alla costituzione del Parco interregionale. Abbiamo

avuto il 5 gennaio una riunione congiunta Governo-regione Emilia Romagna e regione Veneto nella quale abbiamo convenuto di procedere entro sei mesi.

L'accordo con le regioni pertanto c'è e questo termine sanziona, anche legislativamente, l'accordo intervenuto con le regioni competenti. Ribadisco pertanto il parere contrario del Governo.

**PRESIDENTE.** Senatore Giollo, ascoltati gli interventi del relatore e del Governo, intende mantenere il suo emendamento?

\* **GIOLLO.** Sì, signor Presidente, perchè è vero che vi è stato un accordo con le regioni, come ha detto il Ministro, ma si tratta di un accordo non definitivo e molto vago. L'ordine del giorno a cui mi richiamavo prevedeva, in caso di non raggiungimento dell'intesa, lo slittamento a fine anno. L'Assemblea lo ha approvato, il Governo lo ha accettato e quindi devo far rilevare l'incoerenza da parte del Governo su questa sua disponibilità ad allungare i termini per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po ed invito l'Assemblea a tenere conto di quanto fu votato a suo tempo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Giollo e Parisi Vittorio.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

#### **Deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Meduri, per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (*Doc. IV-ter*, n. 1).

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari all'unanimità ha deliberato di proporre la dichiarazione di insindacabilità per le opinioni espresse dal senatore Meduri.

Domando al relatore, senatore Di Lembo, se intende intervenire.

DI LEMBO, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla pregevole relazione scritta. Vorrei soltanto ricordare che vi è stata una querela nei confronti del senatore Meduri per una lettera che avrebbe scritto al presidente della LIPU che aveva criticato, fino ai limiti dell'offesa, il contenuto di due interrogazioni rivolte al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta di dichiarare insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dal senatore Meduri (*Doc. IV-ter*, n. 1).

**È approvata.**

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia» (1813)**  
*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia».

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 7.

*(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, ivi comprese quelle esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa nonchè le Ferrovie dello Stato Spa per la parte dei trasporti locali, limitatamente alla lettera *b*), concorrono a definire d'intesa, mediante apposite conferenze di servizio promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, e ad attuare secondo le rispettive competenze:

*a*) piani finanziari individuali, sulla base anche dei piani già eventualmente predisposti, per il riassorbimento delle rispettive situazioni debitorie complessivamente rilevate a tutto il 31 gennaio 1993, nonchè per il pensionamento anticipato o messa in mobilità del personale eccedentario. Per le regioni e gli enti locali l'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre

1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, è estesa ai disavanzi relativi agli anni 1992 e 1993;

b) programmi individuali per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società miste in attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Per le Ferrovie Appulo-Lucane è autorizzato lo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza.

3. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, programmano con le aziende di trasporto la stipula di contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

4. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del presente articolo sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementati per gli anni successivi in misura pari, di massima, al tasso programmato di inflazione, nonchè da quelle derivanti attraverso la promozione di società miste, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, a decorrere dal 1° giugno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, a decorrere dal 1° giugno 1995, al 35 per cento dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano alla data del 1° giugno 1994, entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e spese pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello risultante al 31 dicembre 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 5.

5. Lo Stato concorre per non oltre il cinquanta per cento agli oneri derivanti dai piani di cui al comma 1, lettera a), non operando tale limite per i servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa e non operando il concorso dello Stato per il riassorbimento dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine è autorizzato il limite d'impegno di lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, cui si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

In riferimento a questo articolo restano da esaminare i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «di massima».*

7.108

IL RELATORE

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° giugno 1994» con le altre: «con riferimento all'anno 1994»; sostituire le parole: «a decorrere dal 1° giugno 1995» con le altre: «con riferimento all'esercizio 1995»; al terzo periodo, sostituire le parole: «alla data del 1° giugno 1994» con le altre: «con riferimento all'esercizio 1994».*

7.106

CITARISTI, MONTINI

*Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «pari ad almeno cinque punti percentuali».*

7.104

SENESI, NERLI, PINNA, ROGNONI, ANGELONI

Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dai senatori Citaristi e Montini.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 7.104 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

*(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico)*

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle attività del Gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro di un apposito piano di riordino del Gruppo, presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire

processi di ricapitalizzazione, con particolare riguardo per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese interessate. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per le imprese di cui al comma 1, i contributi non corrisposti negli anni 1991-1992 possono esserlo negli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1994, di lire 12 miliardi per il 1995 e di lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le disponibilità residue al 31 dicembre 1993 possono essere impegnate nell'anno 1994.

4. I contributi di cui alle leggi 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere dai mezzi e strumenti impiegati, nonchè dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli acconti di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1991, erogati alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari.».*

8.100

ROGNONI, NERLI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CITARISTI, *relatore*. Esprimo parere negativo.

SELLITTI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Anch'io esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Rognoni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - (*Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*). - 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascuno soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.”».

8.0.100

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CITARISTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dell'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:



## Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento pervenuta alla Presidenza.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

DUJANY, segretario:

«Nel testo dell'emendamento 2.101, come approvato, aggiungere in fine le parole: "all'uopo utilizzando la rubrica del Ministero del tesoro"».

1

IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento in esame.

SELLITTI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

GALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* GALDELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, come ha già detto la senatrice Fagni in sede di discussione generale il nostro Gruppo esprimerà un voto contrario in quanto si tratta di un decreto-legge *omnibus* che interviene a sostegno dell'economia, ma affastella e mette insieme materie diverse tra loro e non ha il senso della programmazione nell'intervento dello Stato in questo ambito. Infatti, si parla della difesa, della ricerca scientifica, delle camere di commercio, dell'EFIM, del trasporto pubblico, eccetera. Noi pensiamo che interventi specifici su tutte queste materie meritavano decreti-legge eventualmente diversi; non si può scambiare tutto questo per interventi di programmazione a sostegno dell'economia. Si tratta - lo ripeto - del solito provvedimento *omnibus*, di cui non condividiamo nè il merito nè il metodo.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, noi non abbiamo una visione così parcellizzata dei decreti-legge in genere ed in particolare di quello ora al nostro esame, anche se riconosciamo che i provvedimenti *omnibus* non ci piacciono.

Debbo subito dire che l'esigenza manifestata dal decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, è valida, in quanto tende ad assicurare un adeguato nuovo flusso di investimenti pubblici per bloccare, per quanto possibile, la discesa dei livelli occupazionali, intervenendo in settori economici trainanti, quali sono le opere pubbliche, le infrastrutture e il comparto industriale.

Gli obiettivi sono lodevoli, anche se debbo aggiungere che ci si sta muovendo in modo così scoordinato e disordinato che non si registrano effetti positivi. Infatti, la disoccupazione continua a crescere, soprattutto quella giovanile. Non parlo solo del Mezzogiorno d'Italia dove i livelli di disoccupazione hanno raggiunto in alcune regioni il 30 per cento, ma anche delle regioni più «felici», dove si assiste al preoccupante fenomeno del calo dell'occupazione.

Tuttavia, riteniamo che il decreto-legge ora al nostro esame debba essere convertito in legge, anche se ieri il mio Gruppo ha avanzato la richiesta di verifica del numero legale su una questione che personalmente rilevo importante, cioè quella relativa all'autorizzazione allo scorporo delle ferrovie apulo-lucane, così come previsto nel provvedimento.

Ho già detto ieri che l'articolo 7, comma 2, è importante per la Basilicata non soltanto per la difesa di una sua prerogativa (è stata infatti proprio la regione a chiedere al Governo di difendere lo scorporo dei servizi relativi alle ferrovie apulo-lucane) ma anche per i sindacati, i quali si sono attestati su questa posizione. Al riguardo, ringrazio il Ministro per aver operato una concertazione d'interessi, impegnando direttamente il Governo. Mi sorprende invece constatare come i Gruppi del PDS e di Rifondazione comunista abbiano cambiato parere in proposito, sicchè noi, anche stamattina, avremmo potuto chiedere la verifica del numero legale. Non l'abbiamo fatto nella consapevolezza che non possiamo assumerci la responsabilità di bloccare flussi finanziari in settori importanti, quali sono quelli economici trainanti, per una difesa che certamente non era e non è di campanile, ma che è comunque valida perchè con lo scorporo delle ferrovie apulo-lucane avremmo consentito alla regione Basilicata di poter adottare gli strumenti di legge necessari per una funzionale gestione delle ferrovie stesse.

## Presidenza del vice presidente GRANELLI

(Segue D'AMELIO). Del resto, l'argomento che è stato addotto ieri dai colleghi del PDS e di Rifondazione comunista non mi convince; certamente, sono favorevole ad un accordo globale, a mettere ordine in un settore in cui oggi l'ordine si impone, però, vorrei ricordare che appena 6 mesi fa il Senato prima e la Camera poi approvarono lo scorporo delle ferrovie calabre. In sostanza, quindi, abbiamo adottato due pesi e due misure; comunque mi auguro che la Camera dei deputati saprà ripristinare il testo originario del decreto-legge che invece viene vulnerato dall'approvazione dell'emendamento 7.102 proposto dai colleghi del PDS.

In ogni caso, pur con l'amarezza nel cuore, noi voteremo a favore della conversione del decreto-legge in esame per non danneggiare i settori produttivi importanti, come quelli dell'artigianato, dell'intervento nella cooperazione, dell'industria e dell'agricoltura, comparti trainanti in un momento così difficile.

Per quanto riguarda poi, in modo particolare, la ricerca scientifica, plaudiamo all'iniziativa del Ministro che, intervenendo nel settore, non relega il nostro paese in una posizione secondaria, ma concede nuovi finanziamenti perchè la produzione energetica e soprattutto la ricerca scientifica in un settore importante qual è quello dell'energia pulita, che viene portata avanti dall'ENEA ormai ristrutturata e rilanciata e testimone del valore scientifico della nostra Italia, possano progredire anche in futuro. Pertanto, ringrazio il Ministro anche per questo impegno.

Un'ultima considerazione riguarda i processi di riconversione della produzione dell'amianto. Anche in questo caso ho vissuto personalmente il dramma di un'azienda, la Materit di Ferrandina, e dunque so bene come i lavoratori si siano trovati all'improvviso sbattuti fuori dal ciclo produttivo, senza la certezza del domani, solo perchè nella regione Basilicata si è stati più sensibili all'eliminazione dell'amianto. Al riguardo, il Governo ha proposto una serie di leggi e dal 1992 sono stati reperiti anche i finanziamenti necessari, però, il riordino del settore e soprattutto l'utilizzazione di questi finanziamenti tardano a venire poichè una serie di pastoie stanno impedendo la riconversione delle aziende che prima producevano amianto.

Colgo pertanto l'occasione per raccomandare al Governo nel suo insieme di dare un'accelerata alla soluzione di questo problema e di ricordarsi che i lavoratori della Materit di Ferrandina sono stati posti prima in cassa integrazione e poi in mobilità più o meno protetta.

Queste protezioni non rispondono all'esigenza di un lavoro diretto; si perdono energie e risorse, soprattutto umane, quando la gente sosta per periodi piuttosto lunghi in cassa integrazione o in mobilità. Non sono questi gli strumenti adeguati; capisco l'importanza degli ammortizzatori sociali, però in questo caso dobbiamo veramente fare un salto di qualità per puntare alla ripresa produttiva perchè in essa non solo vi

è ricchezza, ma anche la valorizzazione delle risorse umane, e da questo punto di vista dobbiamo tutti convenirne.

Con queste puntualizzazioni e con amarezza, perchè l'emendamento dei colleghi del PDS non consente alla regione Basilicata di utilizzare a pieno le risorse per ciò che concerne le ferrovie apulo-lucane e di esprimere una sua autonoma e legittima difesa, ma augurandomi che la Camera dei deputati vorrà riflettere su tale vicenda più di quanto purtroppo non abbia voluto fare qualche Gruppo qui in Senato, tuttavia per non bloccare un provvedimento che assicura comunque un po' di spinta all'economia nazionale, dichiariamo il nostro voto favorevole sul disegno di legge n. 1813. (*Applausi dal Gruppo del PPI-DC*).

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente a quanto dichiarato dal collega D'Amelio, non ritengo che gli interventi previsti nel provvedimento in esame di per sè risolvano, nemmeno minimamente, il problema dell'occupazione. Si tratta di una sorta di decreto-sanatoria che serve soltanto a pagare alcuni debiti pregressi. La sua eterogeneità è tale che veramente non ci sentiamo di lasciare un messaggio favorevole, in chiusura di legislatura, all'emanazione di decreti-legge siffatti. Nel decreto presentato dal Governo c'è un po' di tutto: artigianato, cooperazione allo sviluppo, l'EFIM, la Finmare e chi più ne ha più ne metta. Per alcuni aspetti forse potremmo anche essere favorevoli, ma per altri no, e allora mi chiedo come si faccia ad approvare il disegno di legge di conversione di un decreto in cui sono contenuti argomenti talmente eterogenei. Esprimiamo pertanto un voto negativo al disegno di legge in esame.

TADDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TADDEI. Signor Presidente, a nome del Gruppo del PDS, esprimo voto favorevole sul provvedimento in esame. Siamo consapevoli che esso è un provvedimento che non risolve i gravi problemi occupazionali ed economici del nostro paese, ma siamo altresì consapevoli che non approvandolo si aggrava soltanto la situazione. D'altra parte, pur essendo un decreto che tratta materie eterogenee, dà comunque attuazione a quegli interventi e stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, che sono anche il frutto delle richieste di settori economici del nostro paese e che vanno a riattivare strumenti che erano stati defianziati riaccendendo fondi esauriti; pertanto, questo decreto-legge è un atto di esecutività di una volontà già espressa a livello di legge finanziaria. Pur consapevoli dei limiti del provvedimento al nostro esame, riteniamo però necessaria la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1 nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993» (1837)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993» (Relazione orale)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993».

Poichè la Commissione ha concluso da poco i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Golfari.

**GOLFARI, relatore.** Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che, come purtroppo spesso succede nel nostro paese, anche nei giorni 23, 24 e 25 settembre del 1993, si sono verificate nelle regioni del Nord precipitazioni piovose e persistenti o di fortissima intensità. In particolare nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta i predetti eventi hanno assunto carattere di vero e proprio nubifragio.

Al fine quindi di consentire un intervento di primo sostegno alle predette regioni, è stato emanato in un primo tempo il decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, poi decaduto e reiterato. Stiamo appunto discutendo di un decreto reiterato due volte per far fronte a queste avversità verificatesi nelle regioni che ho appena ricordato.

A queste però successivamente si sono aggiunti anche i nubifragi e le alluvioni avvenute in Lombardia, Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. L'ultima reiterazione del decreto, quella che stiamo esaminando, fa riferimento anche a questi nuovi eventi calamitosi.

Le risorse messe a disposizione non sono molte, ma autorizzano comunque una spesa di lire 250 miliardi, suddivise in ragione di lire 75 miliardi per la regione Liguria, 75 per la regione Piemonte, 30 per la regione Valle d'Aosta, 20 per la regione Lombardia, 20 per la regione Toscana e 5 miliardi rispettivamente per ciascuna delle regioni Lazio, Friuli, Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia, quale contributo diretto dello Stato alla realizzazione di interventi conseguenti all'emergenza alluvionale verificatesi tra il settembre e il dicembre 1993.

La Camera dei deputati, nell'esaminare un precedente decreto, poi reiterato, ha introdotto nello schema di disegno di legge preparato dal Governo un emendamento di grande interesse, che raggiunge la rispettabile cifra di 2.000 miliardi a favore dei comuni per mutui che possono essere assuti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito con la normativa vigente. Questo emendamento è stato mantenuto dal Governo nell'ultimo provvedimento reiterato, e anche la Commissione da me presieduta ha ritenuto di appoggiare in via particolare questo intervento perchè è certamente il più significativo tra quelli contemplati nel decreto-legge emanato dal Governo, con piccole e non rilevanti modificazioni introdotte da emendamenti di cui parleremo successivamente.

Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è necessario, ma siamo lontani da quell'intervento organico che il Parlamento ha più volte richiesto e che il Governo ha più volte promesso, senza che si potesse anche in questa legislatura arrivare appunto a un provvedimento organico relativo ai fenomeni alluvionali.

C'è peraltro, pendente presso il Senato, un provvedimento anche a mia firma, così come un disegno di legge a firma di colleghi di altri Gruppi, che mirano ad arrivare - speriamo che possa farlo il prossimo Parlamento - all'approvazione di una legge organica che eviti gli interventi a pioggia, come quelli che sono stati fin qui attuati in varie occasioni, e possa dare del fenomeno alluvionale, purtroppo ricorrente nel nostro paese, una configurazione legislativa tutt'affatto diversa, basandosi anche sulle polizze di assicurazione che in altri paesi sono già in vigore, come testimonia una delle ultime vicende accadute negli Stati Uniti d'America, dove i cittadini hanno potuto avvalersi di queste provvidenze assicurative e non del contributo dello Stato.

Questa però sarà materia di dibattito nel futuro Parlamento italiano. Non si è fatto in tempo ad affrontare la questione e, anche se la Commissione da me presieduta ha avuto l'onore di iniziare la discussione su un provvedimento organico, non l'ha però conclusa. Ripeto, si tratta di materia che questo Parlamento lascia in eredità al prossimo.

Qui ci stiamo occupando di un intervento molto limitato, marginale e direi secondario rispetto alla più generale e complessa questione dell'intervento organico che si rende necessario per quanto riguarda le calamità naturali.

È un provvedimento meritevole di approvazione a giudizio della Commissione, che all'unanimità ha espresso un orientamento favorevole sul testo ora all'esame dell'Aula. Più volte ne è stato sollecitato l'accoglimento da parte del Governo, che però non vedo qui adeguatamente rappresentato, dal momento che non è presente il responsabile del Ministero dei lavori pubblici, che si è occupato finora della questione, per dare sostegno e fornire delucidazioni tali da consentire un approfondimento del provvedimento stesso.

In ogni modo, pur nella latitanza del Governo, siamo disponibili ad approvare il disegno di legge al nostro esame. Ringrazio fin d'ora il senatore De Cinque, che ci saprà fornire i chiarimenti relativi alle questioni che verranno sollevate dagli emendamenti di cui ci occuperemo fra breve.

DE CINQUE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Farò luce come Berlusconi.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Golfari, pare sia in arrivo il sottosegretario Cutrera, al quale diligentemente il sottosegretario De Cinque riferirà delle preoccupazioni del relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. *Signor Presidente*, il senatore Golfari ha indicato alcuni elementi che hanno reso evidente all'Assemblea l'urgenza e la necessità di votare questo decreto. Noi accogliamo tale invito anche se nutriamo molte perplessità in ordine non tanto al contenuto del decreto, quanto alla mancanza (riconosciuta dallo stesso relatore) di un riferimento ad una legge quadro sulle calamità naturali, sulla tutela del territorio, su tutte quelle questioni riguardanti la prevenzione in questo campo, che è fondamentale.

Noi notiamo che c'è un'esiguità degli stanziamenti, anche se mi rendo conto che è stato compiuto uno sforzo per cercare di destinare risorse adeguate alle regioni colpite dalle calamità naturali (le prime tre che sono state menzionate e le altre che si sono sfortunatamente aggiunte perchè vittime anch'esse di fenomeni alluvionali). Per essere chiari, i soldi sono pochi.

Mi rendo anche conto che esistono delle grosse responsabilità alle quali in qualche modo bisognerà far fronte. La legge quadro potrebbe dare un riferimento ed una sistemazione organica a questa visione dell'assetto del territorio e della prevenzione.

Ma esistono già dei Ministeri che in qualche modo avrebbero dovuto mettere in atto tutte le loro capacità - più che risorse economiche - per cercare appunto di prevenire le conseguenze di certi fenomeni, anche perchè di leggi recanti interventi urgenti per far fronte ai danni provocati da calamità naturali ne abbiamo varate moltissime. Come ho potuto sperimentare alla Camera dei deputati, abbiamo «rincorso» i danni e adesso lo facciamo nuovamente. Anche in assenza di una legge quadro, comunque, credo che sarebbero possibili degli interventi da parte del Ministero dell'ambiente, del Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dei lavori pubblici.

A tale proposito ricordo al collega Golfari e al Sottosegretario che all'articolo 7 del provvedimento si fa riferimento ad un fondo di 50 miliardi dell'ANAS che dovrebbe intervenire in qualche modo per rimediare ai danni che sono stati prodotti a linee ferroviarie, strade e autostrade. Si pensa di ricavare questi 50 miliardi dal sovrapprezzo delle tariffe autostradali - e questo mi va bene - ma anche dal sovrapprezzo sulle ferrovie metropolitane e questo mi va meno bene, perchè si tratta di un servizio sociale urbano metropolitano che non dovrebbe costare di più o almeno dovrebbe mantenere inalterati i prezzi. Ciò vuol dire che il Ministero dei lavori pubblici e l'ANAS, che sarà una società per azioni (o quello che diventerà con tutte le trasformazioni in atto), sono pienamente coinvolti.

Vi sono poi le autorità di bacino; in alcuni emendamenti presentati vi si fa riferimento e sarebbe bene specificare le loro competenze per il

regime delle acque dei grandi e dei piccoli fiumi. Questi ultimi, talvolta, sono più dannosi dei grandi perchè hanno un regime torrentizio non regolabile e pertanto tale operazione dovrebbe essere condotta con molta attenzione.

Nell'articolo 4 è citata la questione del ruolo che deve esercitare la Cassa depositi e prestiti. Si fa infatti riferimento alla redazione dei piani provvisori da parte delle regioni e si invitano gli enti locali ad intervenire facendo affidamento sui propri bilanci. Ma noi abbiamo approvato recentemente una legge finanziaria che ha diminuito il flusso finanziario agli enti locali e quindi non è giusto che essi, i quali hanno già di per sé dei grossi problemi a cui far fronte, debbano farsi carico anche dei danni prodotti dalle calamità naturali imprevedibili ed impreviste senza sapere dove andare ad attingere i fondi necessari. Ritengo pertanto che occorra dare maggiori possibilità in tal senso.

Insieme alla legge quadro riguardante vari settori, compreso quello delle calamità naturali, bisognerà rivedere anche il funzionamento della Cassa depositi e prestiti, che è un'istituzione multiforme che agisce in molti campi, che ha partecipazioni anche in banche ed enti finanziari, che gestisce le risorse riguardanti le case costruite (o da costruire) con i fondi ex Gescal e con i fondi di derivazione da leggi di settore, che ha dei mezzi finanziari immobilizzati che concede con il contagocce. Infatti molto spesso i comuni si sono trovati a chiedere aiuti alla Cassa depositi e prestiti ed hanno ottenuto o un rifiuto o risorse più esigue della loro richiesta. Si dovrebbe pertanto rivedere il funzionamento di questo istituto: i mutui ventennali vanno benissimo per intervenire ma occorre fare di più.

Vi sono questioni interessanti in questo decreto che dovrebbero essere tenute in grande considerazione perchè è vero che siamo «con il coltello alla gola», costretti ad approvare tutti questi provvedimenti però bisognerà fare in modo che l'applicazione del decreto stesso produca conseguenze positive. Penso alla mia regione, che è la stessa della senatrice Taddei, dove piccoli artigiani ed imprenditori sono stati danneggiati più volte dalle alluvioni e dal dissesto idrogeologico: non hanno fatto in tempo a rimediare al primo danno che già si sono verificati per loro un secondo e un terzo evento calamitoso, con nessuna liquidazione nè del primo, nè del secondo, nè (figuriamoci!) del terzo danno subito.

Quindi occorre risolvere il problema dell'esiguità degli stanziamenti, aumentando la capacità degli enti locali di attingere davvero alla Cassa depositi e prestiti e sollecitando da parte delle regioni l'impegno serio a predisporre dei piani provvisori che in qualche misura cerchino di coprire tutte le loro esigenze.

Vi è un altro problema che vorrei sollevare in occasione della discussione di questo decreto. Nelle strutture preposte alla prevenzione ed anche alla sorveglianza ed al controllo dei punti di crisi del territorio per quanto riguarda le calamità naturali vi è una mancanza ormai storica di geologi. L'ANAS, il Dipartimento della protezione civile, gli uffici periferici competenti sul territorio (penso, ad esempio, al Genio civile) sono carenti di queste figure. Anche le strutture pubbliche degli enti locali che hanno competenza in materia di vigilanza sul territorio



(penso a quelli delle province) registrano se non l'assenza un'esiguità di presenza di queste figure che sono invece fondamentali.

Conosco decine di giovani che si sono brillantemente laureati in questo ramo e che per trovare un posto di lavoro devono recarsi sulle piattaforme petrolifere in Turchia, in Danimarca o in altre parti del mondo, ove vengono impiegati per le ricerche sottomarine o terrestri. Questi giovani non trovano spazio nel nostro paese, nelle nostre istituzioni, mentre la figura del geologo sarebbe di grande e vitale importanza in tale settore.

Signor Presidente, non intendo dilungarmi, ma vorrei che vi fosse la garanzia che i Ministeri competenti - dell'ambiente e dei lavori pubblici, oltre al Dipartimento della protezione civile - lavorassero d'intesa, in modo da evitare non solo interventi a pioggia, comunque dannosi poichè causa di sperpero di denaro, ma anche quanto purtroppo è già accaduto e cioè di costituire l'uno l'alibi per l'altro per non intervenire. Il Ministero dell'ambiente afferma che ad essere competente è il Dipartimento della protezione civile, e quest'ultimo chiama in causa il Ministero dei lavori pubblici. In realtà nessuno provvede ad intervenire tempestivamente e quindi al danno si aggiunge la beffa ed un ulteriore danno, giacchè queste calamità si susseguono da un po' di tempo a questa parte con un ritmo sempre più incalzante, forse a causa dei mutamenti climatici, dell'inquinamento atmosferico, del buco nell'ozono. Tant'è che noi siamo vittime di reiterati attacchi da parte di eventi naturali eccezionali ai quali facciamo fronte sempre in ritardo e non in via preventiva.

Per questi motivi non negheremo il nostro voto favorevole a questo provvedimento. Lo riteniamo utile giacchè, speriamo in tempi brevi, mette in moto alcuni finanziamenti. Auspichiamo, - ed il Gruppo di Rifondazione comunista ha presentato un disegno di legge quadro al riguardo, che non è mai arrivato in discussione - come auspicava lo stesso relatore, che chi prenderà il testimone della breve corsa di questa legislatura adotti le misure opportune affinché il territorio del nostro paese non resti ancora una volta vittima di quei fenomeni che reiteratamente si scatenano e che sono causa di *vulnera* profondi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, al quale faccio notare che nel frattempo è arrivato il sottosegretario Cutrera, il quale è stato opportunamente informato dal sottosegretario De Cinque della discussione fin qui svoltasi.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto che il sottosegretario De Cinque ha svolto onorevolmente il proprio compito di sostituzione. Si è svolta una discussione importante e vorrei replicare agli intervenuti, in particolare alla senatrice Fagni, che purtroppo, come già ella ha notato, ci troviamo di fronte ad un provvedimento di necessità, di emergenza, come spesso è avvenuto e continua ad avvenire nel Parlamento italiano.

Mancano un intervento organico, la cura del territorio, un governo più puntuale delle aree critiche, con tutti gli strumenti ed il personale professionalmente adeguato di cui la stessa senatrice Fagni ha parlato.

Si tratta di un'azione che ancora manca nel nostro paese e tale carenza avevamo tentato di affrontare con la presentazione di alcuni disegni di legge la cui discussione in sede parlamentare ha già preso l'avvio. Tale procedimento comunque non si è concluso e ci troviamo in questa sede ad affrontare un provvedimento di urgenza, peraltro tipico della nostra legislazione, giacchè ormai non procediamo che con misure di emergenza.

Tra le questioni principali abbiamo ricordato che qualcosa si è iniziato a fare, seppure nell'ambito di questo intervento limitato, per gli enti locali, i quali grazie al decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, hanno ricevuto abbondanti risorse finanziarie per fronteggiare le calamità e le necessità occorse in questi ultimi tempi. Si è cercato di verificare i danni nelle regioni più colpite, ma forse non in tutte: la senatrice Zilli mi faceva presente che forse l'Emilia avrebbe potuto essere inclusa, soprattutto le province di Parma e di Piacenza e l'Appennino emiliano, dal momento che in essa si sono verificate alluvioni e calamità che non figurano nel provvedimento ora al nostro esame. Si potrà comunque cercare di inserire tali territori in un successivo provvedimento oppure durante l'esame del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati - se lo si riterrà opportuno - ma ovviamente dovrà essere il Governo a proporre l'entità dell'intervento.

Tutto ciò premesso, credo si debba procedere nell'approvazione del disegno di legge n. 1837, in quanto utile, in un certo senso, alle situazioni che abbiamo esaminato e necessario per risollevare le popolazioni dai danni che hanno subito.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **CUTRERA**, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, ringrazio la Presidenza, il relatore e i colleghi che mi hanno preceduto, scusandomi per il ritardo con cui mi accingo ad intervenire. In particolare, ringrazio il collega De Cinque per i suoi interventi in relazione a questo decreto-legge che da mesi impegna il Parlamento, essendo giunti ormai alla sua terza reiterazione.

Facendo riferimento soprattutto agli ultimi interventi, desidero dare - e mi sembra doveroso - qualche chiarimento intorno all'azione governativa svolta negli ultimi tempi in un settore di tradizionale ritardo quale è quello relativo alla politica di difesa del suolo.

Innanzitutto vorrei affermare che è merito di questo provvedimento, nel testo riadottato dal Governo conformemente al voto espresso dall'Assemblea di Montecitorio durante la seconda reiterazione, aver cercato di distinguere in modo netto, per la prima volta, una serie di interventi urgenti, di cui agli articoli 1, 2 e 3, da un tentativo - colleghi, uso le parole con prudenza - di intervento a sistema attraverso gli articoli 4 e seguenti. Tale distinzione fa seguito proprio alla necessità, da sempre rilevata, che in occasione di calamità naturali non si abbiano a confondere le urgenze con la ricostruzione a sistema, perchè altrimenti si avrebbero spesso sovrapposizioni non favorevoli ad una buona amministrazione.

A tal riguardo, sottolineo l'importanza soprattutto degli interventi con cui si è voluta sottolineare l'insufficienza dei mezzi a disposizione

dell'articolo 4. Infatti, se da un lato si può ritenere che le somme di cui all'articolo 1, come contributo straordinario per far fronte all'urgenza, siano modeste rispetto ai danni effettivamente subiti da questi territori, dall'altro la destinazione di una somma di 2.000 miliardi di lire per interventi a sistema - li chiamo in questo modo, in quanto concernono un piano generale di riordino della tutela idrogeologica dei territori nelle regioni della Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia - ha un significato rilevante.

Raccogliendo l'appello rivolto dal presidente della 13ª Commissione permanente, senatore Golfari, rilevo l'importanza della disposizione di cui all'articolo 4, tanto da pensare che sarà opportuno recuperare un'attività legislativa ordinaria per estendere tale tipo di intervento al resto del territorio nazionale, seguendo le stesse procedure qui delineate.

In altre parole, vorrei considerare l'articolo 4 come scaturito dalle urgenze dell'alluvione dell'autunno 1993, ma anche un elemento di partenza per un intervento a sistema territoriale, completo sull'intero territorio nazionale per due ragioni. In primo luogo, perchè in Puglia, in Sicilia e in Sardegna si sono verificati gravi fatti alluvionali nello stesso periodo che richiedono analogia di trattamento; in secondo luogo, perchè mi sembra importante pensare che lo Stato si faccia carico, insieme alle amministrazioni locali, di un intervento che abbia a riguardare l'intero territorio nazionale in materia di sistemazione idrogeologica. Uno stanziamento di 2.000 miliardi nelle regioni, province, comuni e comunità montane colpiti da queste calamità consente un'intervento sistematico. Vorrei sottolineare tale aspetto in questa occasione, poichè è la prima volta che interveniamo con un'opera di prevenzione.

Vorrei inoltre sottolineare agli onorevoli senatori l'importanza dell'estensione delle ipotesi di intervento previste all'articolo 4 ad interventi di recupero e di riparazione resi necessari a seguito di eventi che hanno provocato danni nelle singole situazioni. Vorrei inoltre evidenziare che le somme sono disponibili e possono essere finalizzate alla prevenzione di situazioni di pericolo: finalmente si aggancia a questa prospettiva la situazione di danno verificatasi, considerandola quindi non soltanto dal punto di vista del recupero e della riparazione del danno. Spesso un'opera è andata distrutta per effetto sì dell'evento alluvionale ma anche perchè realizzata dall'uomo in maniera insoddisfacente sotto il profilo progettuale. Quindi, vi è finalmente l'occasione di legare il ripristino alla prevenzione con un intervento diverso, progettualmente legato a contesti differenti da quelli verificatisi in tempi precedenti alla calamità naturale. Questo punto - voglio ribadirlo - è di estrema delicatezza ed importanza.

Il Ministero dei lavori pubblici ha cercato di riordinare la materia attraverso una pianificazione ordinata - e colgo questa occasione per ricordarlo ai colleghi presenti - elaborata presso l'altro ramo del Parlamento, dove tale questione è stata lungamente dibattuta ed approfondita e dove, per iniziativa del Governo, sono state introdotte all'articolo 4 alcune modifiche importanti concernenti il piano provvisorio di interventi, che non dovrà più riguardare la definizione dei comuni danneggiati: quello era un modo di intervenire per territori, riservando

il privilegio dell'intervento di soccorso soltanto ai territori che riuscivano ad inserirsi nella categoria dei comuni danneggiati. Intendiamo invece recuperare le opere danneggiate che possono ricadere in varie realtà amministrative facenti capo al comune, alla provincia e agli altri enti locali.

Inoltre, abbiamo ritenuto importante che questo piano redatto dalle regioni sia considerato provvisorio e che diventi definitivo attraverso il parere delle autorità di bacino. Trovandosi tutte queste regioni nella realtà padana, il piano di bacino dovrà essere verificato in coerenza con il piano di bacino idrogeologico, in corso di predisposizione a cura dell'autorità di bacino del Po.

TADDEI. Vi è anche l'Arno.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certamente, Si tratta di due realtà ricadenti in bacini nazionali, per fortuna.

FAGNI. Esatto.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei inoltre far presente - ed in particolare mi rivolgo al Presidente della 13ª Commissione - che nella prossima settimana il Ministero dei lavori pubblici farà avere alla Commissione ambiente (con preghiera di distribuirlo ai membri della Commissione e a tutti coloro che vorranno prenderne visione) un riepilogo sommario ma abbastanza esaustivo dell'attuale situazione delle attività di tutte le autorità di bacino nazionali (dell'Arno, del Po, del Triveneto, dell'Adige, del Tevere e del Liri-Garigliano). Per tutte le sei autorità di bacino nazionale abbiamo verificato lo stato dell'arte e abbiamo raccolto informazioni precise sullo stato di applicazione della legge n. 183 del 1989 nelle regioni non ricomprese nei bacini di rilievo nazionale. Devo dire che abbiamo registrato alcuni risultati di grande interesse: laddove, con una legge approvata nella X legislatura, nel 1989, sono state istituite le autorità di bacino nazionale, gli studi volti ad attivare interventi preventivi (dal momento che senza questi la prevenzione diventa occasionale) sono sufficientemente avanzati, tanto da far pensare che nei tempi previsti dalle leggi si possano concludere le attività di pianificazione, almeno nella fase di configurazione di un panorama generale di massima; invece, laddove abbiamo affidato il compito ai cosiddetti bacini interregionali - lo anticipo perchè tali considerazioni potranno poi essere oggetto di valutazioni da parte del Parlamento - l'iniziativa è risultata particolarmente carente ed insufficiente, quasi inesistente, tranne che in pochissimi casi specifici.

Questo può portare anche ad una nuova - e con questo concludo - prospettiva di riordino e di completamento degli interventi previsti dalla famosa legge n. 183 del 1989 che, a mio parere, dovranno essere portati a sistema nell'intero territorio nazionale.

Ho colto l'occasione per questo accenno poichè questa legge merita una riflessione relativamente ai punti a cui, sommariamente, ho voluto far riferimento e cioè quelli della distinzione fra interventi di urgenza e interventi per così dire di ristrutturazione a sistema pianifi-

cata, nel rispetto delle previsioni e delle competenze dell'autorità di bacino. Da ciò discende anche un auspicio a che il legislatore, prossimamente, estenda questo tipo di intervento all'intero territorio nazionale, agganciandolo però sempre all'esistenza di autorità di bacino territorialmente competenti, che non potranno e non dovranno essere più soltanto le sei istituite nel 1989, ma anche, a mio modo di vedere, quelle che saranno capaci di comprendere l'intero territorio nazionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole rappresentante del Governo, per l'annuncio fatto di trasmettere alla Commissione competente materiale di documentazione, che sarà senz'altro utile. Lei poi ha anche ricordato che il decreto-legge in esame è alla sua terza reiterazione e certamente anche questo è un fatto da sottolineare, anche se mi pare un caso di «ordinaria decretazione», dal momento che abbiamo assistito ad episodi ancora più clamorosi rispetto ad una deviazione dalla prassi normale in materia di decretazione d'urgenza.

Prima di lei però il relatore, senatore Golfari, e la senatrice Fagni hanno sottolineato l'importanza di riprendere un lavoro portato a buon punto in questa legislatura, quello cioè di una legge quadro riguardante la materia in discussione. Questo messaggio ha certamente un suo rilievo politico ed io desidero sottolinearlo anche perchè spesso nel paese vi è una rappresentazione falsata dell'attività parlamentare. Dura ancora, ad esempio, il giudizio che i parlamentari sono spesso impegnati nell'approvazione di «leggine» e di provvedimenti particolaristici; in realtà, nella legislatura che sta per chiudersi abbiamo svolto un enorme lavoro di conversione in legge di decreti e tutto ciò ha tolto spazio alla legislazione di grande respiro, non solo alle leggi quadro di iniziativa governativa, ma anche a provvedimenti più organici proposti da singoli parlamentari o da singoli Gruppi.

Pertanto, mi pare che questo messaggio del ritorno al primato della legislazione di grande respiro sia da raccogliere perchè, nella riforma delle istituzioni, deve essere riservato al Parlamento un primato di prestigio. Per difendere la funzione del Parlamento, nel quadro di una Repubblica rinnovata, bisogna operare affinchè l'attività primaria della legislazione spetti all'azione del Parlamento, in modo che questo venga liberato da un eccesso di decretazione d'urgenza reiterata, che invece devia la sua funzione e i suoi scopi.

Ho voluto aggiungere queste brevi considerazioni perchè nei messaggi che vengono via via trasmessi vi sia anche questo del ritorno alla normalità costituzionale per quanto riguarda la funzione del Parlamento.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

*DUJANY, segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che i capitoli di bilancio utilizzati a copertura siano stati variati con appositi decreti ministeriali e rechino la necessaria copertura, che la reintegrazione del Fondo di solidarietà

nazionale in agricoltura, di cui all'articolo 8, comma 3, sia finalizzata alle spese già previste nelle altre norme, e quindi non costituisca onere aggiuntivo e infine che l'articolo 4, che copre una rata ammortamento mutui con un accantonamento di fondo speciale, possa essere considerato legge finanziaria, presso la Camera dei deputati, che innalzava l'accantonamento del fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro per tale specifica finalità e per la cifra indicata a copertura dell'articolo in questione.

Il parere è poi condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica degli emendamenti 4.3 (nuovo testo) e 4.4, nel senso che sia specificata l'invariata della spesa rispetto al testo dell'articolo. Il parere è egualmente condizionato alla specificazione, all'emendamento 8.1, che i benefici non possano in ogni caso comportare oneri superiori agli stanziamenti definiti nel testo. Il parere infine è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.1».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara il proprio nulla osta, rilevando che gli emendamenti 4.4 e 8.1 soddisfano le condizioni espresse su analoghi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Essa conferma il parere contrario, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, e 6 dicembre 1993, n. 504.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 3 è il seguente:

#### Articolo 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5

miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziare a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 4 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 6 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previ-



sione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, il secondo periodo, è sostituito dai seguenti:*

«Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 45 per cento per le regioni e per gli altri enti locali. L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui».

4.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «di cui al comma 4» con le seguenti: «di cui al comma 3».*

4.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 5».*

4.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti 4.4, 4.1 e 4.2, desidero annunciare il ritiro degli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 da me presentati, in ossequio al parere negativo della Commissione bilancio. Con l'emendamento 4.4 (che non comporta aumento di spesa, proprio a seguito della correzione cui ci ha indotto il parere espresso dalla Commissione bilancio), conformandoci a una lunghissima discussione che in materia si era svolta presso la Camera dei deputati, il cui senso è stato recepito dalla 13ª Commissione del Senato, si è voluto differenziare il concorso dello Stato, in misura pari al 90 per cento dell'onere per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, cioè per i piccoli comuni, e, per ragioni analoghe, al 45 per cento per le regioni e gli enti locali. Pertanto, non variando la spesa ed essendo opportuna questa argomentazione, nutro fiducia che l'Aula vorrà accettare l'emendamento 4.4.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono tecnicamente conseguenti all'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

#### Articolo 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

#### Articolo 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneg-

giate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ricordo che sono stati ritirati dal relatore i seguenti emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 7:

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale)*

1. Al personale inquadrato nei ruoli previsti nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Il distacco ed il comando di dipendenti da altre amministrazioni e i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, nonché dagli enti pubblici economici e da enti e società a partecipazione statale».

7.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale)*

1. Al personale inquadrato nei ruoli previsti nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti locali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493».

7.0.2

IL RELATORE

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8.  
Ricordo che il testo dell'articolo è il seguente:

#### Articolo 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: «a lire 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a lire 20 milioni» e le parole: «non superi i 30 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «non superi i 60 milioni.»

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonchè per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare nonché la dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso di cui all'articolo 1. Il contributo è corrisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti».

8.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 sostituisce il comma 1 del decreto-legge presentato dal Governo, laddove si prevedevano provvidenze per le imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere, di servizio e turistiche, basandosi sulla vecchia legge del 13 febbraio 1952, n. 50. Il meccanismo procedurale, cui induce questa vecchia legge, è, se posso usare l'espressione, «un meccanismo infernale», talmente complicato che alla fine non comporta l'erogazione immediata delle risorse messe a disposizione delle stesse imprese commerciali, industriali, eccetera. Tanto è vero che in occasione dell'ultima alluvione - mi riferisco all'evento precedente quello di cui stiamo discutendo - le numerose industrie e imprese commerciali e artigianali colpite dagli eventi alluvionali non hanno ad oggi ricevuto ancora una lira per eventi accaduti quattro anni fa.

Se noi lasciassimo intatto il meccanismo previsto dalla legge n. 50 del 1952, probabilmente non recheremmo con questo provvedimento alcun vantaggio a queste imprese; ancora una volta approveremmo un

provvedimento che si tradurrebbe in «polvere negli occhi», un provvedimento demagogico ai danni di chi attende con urgenza il nostro intervento.

Ecco perchè al meccanismo della legge n. 50 si è voluto sostituire un nuovo meccanismo più snello, più agile, meno infarcito di indagini, di inchieste che non si concludono mai, un meccanismo molto semplice basato sulle camere di commercio che distribuiscono, a seguito di indagini precise e controllate da tecnici *ad hoc*, all'uopo incaricati, e in relazione alle risorse anticipate dallo Stato, alle imprese industriali, commerciali e artigiane quanto la legge mette a loro disposizione. Anche in questo caso senza variare l'importo delle risorse già stanziato.

Questo è il significato dell'emendamento, che mi sembra utile, ispirato dal buon senso, e che raccomando all'Aula di accogliere, così come è stato accolto dalla Commissione, anche se mi rendo conto che siamo in pochi e che una discussione puntuale e approfondita, considerata anche l'ora, non si possa svolgere su questo argomento. Io però ho l'esperienza precisa di quel che è avvenuto con le alluvioni precedenti e delle proteste infinite che si sono avute da parte dei soggetti interessati. Non vorrei proprio che si ripetesse quel fenomeno di non corresponsione delle provvidenze che, come abbiamo avuto modo di verificare, è accaduto nella precedente occasione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il mio parere sull'emendamento in esame è favorevole, perchè in effetti il richiamo a esperienze precedenti dimostra che il procedimento finora attuato in altre situazioni non ha portato a risultati tempestivi. Il richiamo del senatore Golfari in particolare all'esperienza della Valtellina mi sembra sia pertinente.

In aggiunta devo dire che qui si dà alla camera di commercio il supporto di una perizia giurata, corredata da elementi specifici e utili, e questo consente di procedere alla liquidazione dei danni in tempi solleciti. Non si tratta solo di esprimere una valutazione del danno, la specificazione del danno subito dall'impresa; mi sembra significativo che la dichiarazione debba essere accompagnata da un accertamento del nesso di causalità fra il danno e l'evento calamitoso. Questo è un punto molto rilevante, per evitare che ci possano essere danni di qualsiasi genere inseriti nell'elenco dei danni supposti derivanti dalle calamità naturali; il nesso deve essere preciso.

Colgo questa occasione per specificare anche che la perizia giurata di cui stiamo parlando, anche se nel testo non è indicato, ha, nel caso di falsità delle dichiarazioni, conseguenze di carattere penale, quali l'ordinamento prevede per situazioni di questo genere. Non lo abbiamo specificato, ma ritengo che dal giuramento peritale fatto discendano le solite conseguenze che l'ordinamento prevede per queste situazioni.

Anche l'oggetto - se mi consente il Presidente, dato che il suo richiamo nel messaggio finale l'ho raccolto e con molta significanza - dell'articolo 8, che l'emendamento introduce, rientra in quella necessità di aggiornamento in materia di calamità naturali di cui tutta l'Aula avverte l'esigenza e l'urgenza.

Vorrei però ricordare a questo proposito che la prossima legislatura dovrà riesaminare questa materia anche in queste specificità di riferimento per settori differenziati di danni (le abitazioni, l'industria, l'agricoltura, le opere pubbliche). L'introduzione di questo diverso assetto deve essere però rinviata alla prossima legislatura, della quale si sente l'urgenza, anche se il Presidente giustamente ha colto questa occasione per rammentarne la necessità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

PARISI Vittorio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PARISI Vittorio. Signor Presidente, noi abbiamo delle difficoltà ad accogliere l'emendamento in esame, anche se comprendiamo le ragioni che sono state addotte dal relatore. Certamente abbiamo avuto esperienze terrificanti: i soldi stanziati in condizioni di emergenza non sono arrivati a destinazione, per difetti burocratici, per malfunzionamento della macchina dello Stato anche nelle sue parti periferiche.

Riteniamo però che una procedura così semplificata non debba privilegiare qualcuno. Mi spiego meglio: non vedo perchè ci si debba preoccupare in particolare di attività che spesso vengono condotte in dispregio dell'ambiente. Molti alberghi, molte strutture vengono costruite in zone che si sa essere pericolose. Sembra quasi lo si faccia apposta. Potrei portare ad esempio numerose costruzioni addirittura in zone golenali, quasi nell'alveo del fiume. Per la mia provincia si potrebbero citare numerosi casi, ma credo che lo stesso si potrebbe dire per quanto riguarda tutto il territorio nazionale. Francamente non vedo perchè per queste situazioni si debba prevedere un trattamento di privilegio.

È stato rilevato che una legge quadro sulle calamità naturali non esiste ancora, però noi sappiamo che queste ultime hanno sempre rappresentato uno degli elementi principali della corruzione elettorale, un vero e proprio mercato. Se non è stata varata una legge quadro, quindi, credo che non ci sia stata finora la volontà di farlo.

E non possiamo ricorrere a queste scappatoie per favorire determinate categorie che (anche se ovviamente il discorso non può essere generalizzato) costituiscono elementi di grave responsabilità nello sfascio del nostro ambiente.

Per tali considerazioni annuncio la nostra astensione sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

## Articolo 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

## Articolo 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

## Articolo 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Articolo 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

## Articolo 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 91, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993».

**È approvato.**

Il Senato tornerà a riunirsi nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, per l'esame del decreto-legge sul cinema (disegno di legge n. 1815), definito in Commissione nella mattinata odierna, nonché dei decreti-legge eventualmente trasmessi dalla Camera ed esaminati in Commissione.

La seduta è tolta (ore 13).

Allegato alla seduta n. 279

**Disegni di legge, approvazione  
da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta di ieri la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: «Contributo italiano per il finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo - PAM» (1740).